

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

493^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1986

Presidenza del presidente FANFANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Discussione e approvazione con modificazioni:	
COMMISSIONI PERMANENTI		«Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» (23-423-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Gozzini ed altri, Marchio ed altri e modificato dalla 4 ^a Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale):	
Ufficio di presidenza	3		
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE Pag. 5 e passim	
Annunzio di presentazione	3	* GALLO (DC), relatore	5
Presentazione del testo degli articoli	3	GOZZINI (Sin. Ind.)	8, 16, 18
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4	FILETTI (MSI-DN)	11
PETIZIONI		DE CATALDO (PSI)	13
Annunzio	4	* ROGNONI, ministro di grazia e giustizia	16, 18
DISEGNI DI LEGGE		* RICCI (PCI)	18, 20, 25
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 23-423-B:		COVI (PRI)	23
PRESIDENTE	4	VASSALLI (PSI)	25
GALLO (DC)	4	DI LEMBO (DC)	27

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni Pag. 29

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 29

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 29

Nuova assegnazione 30

Annunzio di presentazione..... Pag. 30

Presentazione di relazioni 30

INTERROGAZIONI

Annunzio 30

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1986

34

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Barsacchi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Boggio, Bombardieri, Bonifacio, Condorelli, Cossutta, Di Nicola, Fabbri, Frasca, Fontana, Granelli, Gusso, Lipari, Mascaro, Meoli, Pasquini, Pingitore, Prandini, Russo, Spano Ottavio, Taviani, Fassino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Mitterdorfer, Pollidoro, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Rubbi, a Viareggio, in rappresentanza del Senato, per il convegno sulla finanza pubblica; Coco, Flamigni, Martorelli, Palumbo, Pintus, Segreto, Vitalone, ad Agrigento, per attività della Commissione sul fenomeno della mafia.

Commissioni permanenti, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. La 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) ha proceduto, in data 24 settembre 1986, alla elezione di un Vice Presidente. È risultato eletto il senatore Noci.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 24 settembre 1986 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SPANO Roberto, PACINI, RUFFINO, LOTTI Maurizio, SANTALCO, PATRIARCA, BASTIANINI, DEGOLA, TANGA, GUSSO, VISCONTI, RIGGIO, BISSO, GRECO, PINGITORE, MARCHIO, SEGRETO, CARTIA, GIUSTINELLI e MITROTTI. — «Modifiche ad alcune disposizioni del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale e al relativo regolamento di esecuzione» (1957).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PECCHIOLI, NAPOLEONI, POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA, CAVAZZUTI, PINTUS, RIVA Massimo, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA e VITALE. — «Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, e disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati sui valori mobiliari» (1958);

TONUTTI, BEORCHIA, TOROS e BATTELLO. — «Istituzione della Soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia Giulia» (1959).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

PRESIDENTE. In data 24 settembre 1986, la 2^a Commissione permanente (Giustizia) ha presentato il testo degli articoli, proposto

dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: GOZZINI ed altri; MARCHIO ed altri. — «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà» (23-423-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavalino» (1767) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

FABBRI ed altri. — «Reperimento di una idonea sede per l'Archivio di Stato di Roma e assegnazione in uso del Palazzo della Sapienza al Senato della Repubblica» (1912);

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili» (1267-B) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Petizioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto della petizione pervenuta al Senato.

DE CATALDO, segretario. I signori Enzo Mingozzi, Carlo Fermariello, Mario Pagnoncelli, Lamberto Cardia, Giovanni Bana, Sergio Tesei, insieme con numerosissimi altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo che conduca al miglioramento della vigente disciplina relativa alla caccia e alla tutela dell'ambiente naturale e in tal modo faccia venire meno i presupposti delle iniziative referendarie già avviate in materia. (Petizione n. 165).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, questa petizione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 23-423-B

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO. A nome della 2^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 23-423-B, recante: «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà», già approvato dal Senato e modificato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Gallo si intende accolta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«**Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà**» (23-423-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Gozzini ed altri, Marchio ed altri, e modificato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Gozzini, Napoleoni, Ossicini, Ulianich e Anderlini (23), e dei senatori Marchio, Filetti e Giangregorio (423), e modificato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, sono di nuovo a dovermi scusare per questa oralità della mia relazione. Voglio assicurare l'Assemblea tutta che non si tratta assolutamente dell'acquisizione di un malvezzo; ma i tempi così stretti e l'urgenza di approvazione, o per lo meno di discussione, di un provvedimento tanto atteso non hanno consentito la stesura di un'adeguata relazione scritta.

D'altra parte il disegno di legge che, come il signor Presidente ha ricordato, è stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 5 giugno 1986 con un consenso che più lusinghiero non poteva essere, ci ritorna modificato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta dell'11 settembre 1986 con alcune varianti che tutto sommato — salvo una, sulla quale occorrerà brevissimamente intrattenerci — si possono considerare anche queste, così come è accaduto per la legislazione cosiddetta valutaria, meramente di dettaglio: salvo una — ripeto — e su questa ci intratteremo. Ma cominciamo dalle varianti che non sollevano e non hanno sollevato durante la discussione in Commissione alcuna questione.

All'articolo 1 viene arrecata innanzitutto una modifica puramente e semplicemente enunciativa, espositiva, nel senso che molto più significativamente — lo riconosciamo — si inizia con l'affermazione che «possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare» determinati soggetti, capovol-

gendo quello che era l'ordine espositivo puramente e semplicemente letterario, vorrei dire, dell'articolo 1 del disegno di legge approvato dal Senato.

Si aggiunge però una significativa connotazione, annotazione, specificazione in ordine alla determinazione dei requisiti soggettivi che legittimano alla sottoposizione al regime di sorveglianza particolare; si dice cioè che oltre a coloro che «con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti», oltre a coloro che «con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati» (il che era già contenuto nella norma discussa e approvata dal Senato), possono altresì essere sottoposti a tale regime coloro che «nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti». E non v'è chi non veda quanto sia veramente opportuna la menzione di questa condizione soggettiva, che viene a «fotografare» — mi si permetta l'espressione — uno stato di cose quanto mai triste e purtroppo abbastanza frequente nei nostri istituti.

Il punto 4 dell'articolo 1 contiene una precisazione e un'aggiunta che non possono non trovare il più ampio consenso. Si disponeva, nel testo del Senato, che in caso di necessità ed urgenza l'amministrazione poteva disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, i quali devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento, e si diceva che scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decideva in via definitiva.

Molto più icasticamente la norma varata dall'altro ramo del Parlamento dispone che, decorsi i dieci giorni senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade. E non v'è chi non veda il significato garantistico di una norma di questo tipo.

All'articolo 4 il primo comma ha una variante che suona di nuovo in chiave di esigenza di precisazione maggiore, perchè laddove, a proposito della sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e sulle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica, si diceva, nel testo del Senato, che erano «di competenza, rispettivamente, del magistrato

di sorveglianza e delle altre autorità giudiziarie», il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento specifica che la competenza è «dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11». L'articolo 11 è intitolato al servizio sociale nel suo complesso, ma in realtà il secondo comma ha una puntualizzazione quanto mai precisa dei vari gradi di competenza a seconda dello svolgimento del procedimento di applicazione di una sanzione. Salvo quel tanto di criticabile che c'è in ogni forma di legislazione per rinvio ad altra norma, dobbiamo dire che il riferimento al secondo comma dell'articolo 11 aggiunge una opportuna precisione al dettato normativo.

Quanto mai opportuno è il nuovo testo del numero 1) dell'articolo 13 che dispone in tema di detenzione domiciliare ed è a questo proposito che rappresenta una delle più significative innovazioni del presente disegno di legge. Il testo del Senato si limitava a parlare, oltre alle varie ipotesi contemplate, di «donna incinta o che allatta la propria prole»; si è aggiunto da parte della Camera dei deputati «ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente». Mi sembrerebbe superfluo enunciare il senso di umanità e di comprensione di situazioni qualche volta difficilissime che è sotteso a questa variante.

Sempre in tema di detenzione domiciliare il numero 7) dell'articolo che stiamo esaminando disponeva che il beneficio della detenzione domiciliare poteva essere inoltre revocato quando venissero a cessare le condizioni previste nel comma 1. Il testo della Camera ha sostituito, questa volta con una severità che possiamo riconoscere assolutamente opportuna, all'esercizio di potestà discrezionale il dovere: «Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel comma 1».

L'articolo 28 viene a correggere quello che è stato un puro e semplice errore materiale. Con riferimento alla condanna all'ergastolo si disponeva nel testo del Senato la modifica del secondo comma dell'articolo 176 del codice penale. In realtà si trattava del terzo comma, come si può immediatamente con-

statare, e questa correzione viene appunto effettuata nel nuovo testo dell'articolo 28.

E perveniamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, a quello che si può considerare il momento di maggiore e più problematica novità che viene presentato dal testo della Camera dei deputati. A proposito della detrazione di pena prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, disposizione che era stata modificata dall'articolo 18 della presente legge, il *quantum*, la misura di detrazione di pena prevista dallo stesso articolo 54 era stata modificata nel testo del Senato: la misura di 20 giorni per ogni semestre di pena espiata veniva portata alla misura di 45 giorni, sì da pervenire nel corso di un anno a 90 giorni complessivi. Dico subito che l'altro ramo del Parlamento non ha minimamente inciso sulla misura della detrazione di pena. Si trattava però di prendere posizione nei confronti dell'efficacia, se *ex nunc* o *ex tunc*, della modificata misura di detrazione. Il Senato si era trovato di fronte ad una consolidatissima ed assolutamente tralatizia ormai esperienza giurisprudenziale che aveva sempre riconosciuto la retroattività della detrazione di pena. Quindi dal 1975 in poi tutte le pronunce che si erano avute in ordine al computo del termine a partire dal quale occorresse effettuare la detrazione di pena avevano operato in pieno regime retroattivo. Questo, stante anche l'entità della detrazione di pena contemplata dal testo dell'articolo 30 nell'edizione varata da questo ramo del Parlamento, era sembrato forse eccessivo e si era preconstituito un limite alla retroattività, limite — lo dico subito — a raggio piuttosto breve perchè si era stabilito che questa detrazione si sarebbe applicata a partire dal semestre di pena precedente a quello in corso di espiazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 30, e facendo ciò si ritorna evidentemente in quella regola di interpretazione e di applicazione che ha presieduto all'interpretazione ed all'applicazione della legge del 1975, cioè ad una retroattività incondizionata. Tale retroattività incondizionata ha suscitato non poche perplessità in sede di Commissione giustizia, competente appunto del-

l'esame del testo così come pervenuto dalla Camera dei deputati. Occorre dire subito che da un lato militano, a favore di quella che si può considerare la soluzione adottata dalla Camera dei deputati, ragioni di principio che si sostanziano nella accettazione, come principio fondamentale del nostro ordinamento penale, della retroattività della legge penale più favorevole, e qui ci veniamo veramente a trovare di fronte ad una legge penale sostanziale che però non effettua assolutamente una *abolitio criminis*, ma si limita a disporre in modo più favorevole rispetto a quanto era predeterminato e prestabilito da leggi precedenti. Quindi, in questa ipotesi di semplice modifica più favorevole, il sistema consente delle opportune limitazioni che, per esempio, nell'articolo 2, trovano la loro consacrazione nel fatto che non si possa rivedere ciò che è stato deciso da una sentenza che abbia acquisito la forza di giudicato. D'altro canto, vi sono le conseguenze di ordine pratico, ma soprattutto vi sono le considerazioni attinenti al finalismo che la disposizione dell'articolo 18, modificativa dell'attualmente vigente articolo 54, voleva raggiungere, cioè un effetto di incentivazione ad una condotta regolare, e non c'è dubbio che rispetto a tale incentivazione ad una condotta regolare l'effetto retroattivo può suonare abbastanza incongruo. Attraverso un lavoro appassionato di tutti i suoi membri, e con contributi estremamente preziosi che vanno da quello del senatore Covi a quello del senatore Filetti, da quello del senatore Ricci, che pure ha espresso in sede di Commissione un voto di astensione, a quello del senatore Gozzini, che è il padre di questo disegno di legge ed al quale sono profondamente grato perchè devo dire all'Assemblea che si è espresso per un voto favorevole alla disposizione come modificata da questa Commissione, dopo questo lavoro che è stato veramente un lavoro di gruppo al quale tutti hanno partecipato, la Commissione è pervenuta ad un testo che sembra realizzare un equilibrio tra le opposte esigenze, nel senso che si ammette un effetto retroattivo della applicabilità della detrazione di pena così come stabilito dalla modifica dell'articolo 18 del disegno di legge di cui stiamo discutendo; però, questa re-

troattività si svolge puramente e semplicemente con riferimento ai semestri di pena scontati successivamente alla data del 31 agosto 1981. E si è voluta scegliere questa data perchè questa è la data dell'applicabilità dell'ultimo provvedimento di amnistia e di indulto che si è avuto, fino a quello di cui oggi stiamo discutendo. Inoltre si estende anche al semestre in corso alla data 31 agosto 1981, rispettivamente nella misura di 45 giorni ove non fosse stato provveduto alla detrazione (ovviamente, non nel caso in cui la detrazione fosse stata negata dall'autorità giudiziaria competente) o in quella integrativa di 25 giorni, tutte le volte in cui la detrazione fosse stata effettuata nella misura fino ad oggi vigente di 20 giorni. Senonchè non si è voluto — e ciò mi sembra sotto il profilo sistematico il dato più saliente e convincente della formula che ci permettiamo di esporre agli onorevoli colleghi — disporre un effetto retroattivo, sia pure a partire da questa data del 31 agosto, puramente e semplicemente automatico: si è voluto condizionare l'effetto retroattivo alla circostanza che attualmente — quindi attualità del giudizio — e con riferimento ai semestri suddetti, cioè tutti quelli a decorrere dal 31 agosto 1981, compreso quello in corso a questa data, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, secondo i criteri indicati nell'articolo 94 del regolamento di esecuzione. È questa una specificazione dovuta al particolare intervento del senatore Vitalone, che opportunamente ha fatto riferimento a norma che evidenzia come deve essere valutata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte, atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari); ricordiamo che abbiamo anche un riferimento quanto mai pregnante a quella norma introdotta dalla Camera, per cui chi prevarica nell'ambito dell'istituto deve essere assoggettato a regime di sorveglianza particolare. In questo modo, condizionando l'effetto retroattivo, a partire dal 31 agosto 1981, a questa attualità di giudizio, si dà veramente un senso e un contenuto

all'applicazione del beneficio, che non diventa più qualche cosa di puramente meccanicistico ed automatico, ma rappresenta il risultato, il precipitato dell'osservazione di quella che è stata la carriera umana di una determinata persona nel corso dell'esecuzione della sanzione penale.

In questo modo si viene incontro innanzitutto a quello che è lo spirito informatore del presente disegno di legge ed inoltre si dà una più che significativa riconferma del fatto che quando ci si schiera — come da tante parti, e con particolare autorevolezza e incisività da parte del professor Vassalli, ci si è schierati — contro le presunzioni in diritto e procedura penale, ciò ha voluto significare non solo ripudio delle presunzioni *contra reum* — e va benissimo — ma anche ripudio delle presunzioni *pro reo*.

Il significato del giudizio penalistico esige una concretezza e una attualità di giudizio da cui non possiamo assolutamente allontanarci; allora, con questo giudizio di attualità con riferimento ai semestri che interessano, sembra che questa esigenza venga pienamente risolta, senza dimenticare le ragioni che hanno presieduto alla decisione dei colleghi della Camera.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci avviciniamo a quelle che sono le ultime battute della discussione di questa normativa, che è tanto e tanto attesa nel paese. Io vorrei qui — e parlo veramente a titolo personale — esprimere un auspicio: che vi sia anche questa volta e su questa formula che è uscita da un lavoro di gruppo della Commissione una adesione di tutta l'Assemblea, sicchè si possa dire che essa è stata voluta da noi tutti: non al di sopra delle divisioni politiche, perchè questa formula «al di sopra delle divisioni politiche» è vile e imbelle e la respingo, ma proprio da tutti noi, ciascuno a cagione delle sue opinioni e delle sue posizioni politiche, chè tutti insieme abbiamo, una volta di più, realmente e non folcloricamente visitato i carcerati. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati

È iscritto a parlare il senatore Gozzini il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

nell'approvare le modifiche al disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, che portano ulteriori benefici alla condizione dei detenuti nella prospettiva del dettato costituzionale;

rilevata la necessità di un'azione assidua volta a promuovere una crescita di coscienza nell'opinione pubblica di fronte alle novità introdotte,

impegna il Governo

a divulgare con la massima pubblicità e con periodica frequenza i dati relativi ai detenuti che escono dal carcere senza scorta per lavoro all'esterno, permessi, semilibertà e regolarmente vi fanno ritorno.

9.23-423-B.1

GOZZINI

Il Senato,

nell'approvare il testo dell'articolo 29-bis del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, che aumenta ulteriormente il carico di lavoro della Magistratura di sorveglianza,

impegna il Governo

a rivedere sollecitamente gli organici dei relativi uffici.

9.23-423-B.2

GOZZINI

Il senatore Gozzini ha facoltà di parlare.

GOZZINI. Avrei molto preferito, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli Sottosegretari e colleghi, che questa sera il Senato potesse mettere la parola fine al lungo *iter* parlamentare di questo disegno di legge. Purtroppo non è così e il purtroppo si riferisce all'attesa, forse non di tutto il paese, senatore Gallo e caro amico, ma certamente di quella parte del paese di cui ci si fa carico

qui, che è l'universo carcerario, da lungo tempo in attesa di questo provvedimento.

GALLO, *relatore*. Oggi i problemi della giustizia non sono più di competenza soltanto degli addetti ai lavori, ma sono problemi di tutto il paese.

GOZZINI. Mi auguro che sia così. In linea di principio certamente è così e deve essere così. Sono più perplesso sulla diffusione effettiva di una presa di coscienza di questo genere in tutto il paese e in tutta l'opinione pubblica, e il senatore Gallo lo sa bene. Uno degli ordini del giorno che illustrerò fra poco, signor Presidente, proprio a questo si riferisce, cioè a questo *gap*, a questo divario tra, in questo caso, il legislatore, che è molto avanzato, una certa zona dell'opinione pubblica molto avanzata rispetto al problema carcerario e il grosso dell'opinione pubblica, che è ancora legato ad una visione meramente custodialistica della pena, secondo la quale il detenuto, essendo un delinquente, deve rimanere in carcere il più lungamente possibile.

Devo poi, signor Presidente, ringraziare il senatore Gallo per avermi attribuito la paternità di questo provvedimento, una paternità in realtà che da un lato deriva soltanto dal fatto che io presentai, ormai tre anni fa, un disegno di legge molto più limitato di questo, e dall'altro lato dal fatto che l'allora ministro Martinazzoli ritenne opportuno da parte del Governo non presentare un proprio disegno di legge, ma inserire nel mio disegno di legge di allora tutta una serie di aggiunte e di emendamenti che hanno trovato l'elaborazione comune e il pieno assenso di tutta la Commissione prima e di questa Assemblea poi. I padri della legge, d'altronde, sono gli eminenti colleghi della Commissione giustizia e in modo particolare il senatore Gallo, relatore, il senatore Vassalli, presidente della Commissione, il senatore Ricci e il senatore Pinto, almeno nell'ultima parte del lavoro.

Già che ci sono, signor Presidente, vorrei poi ringraziarla per il riconoscimento che in quest'Aula ella ha ritenuto di dover dare al lavoro della Commissione e del Senato intero rispetto a questo disegno di legge e agli

altri disegni di legge che interessano i problemi della giustizia e che — questi sì — così vivamente oggi sono all'ordine del giorno, tutti, del paese.

Non devo aggiungere nulla o quasi alle considerazioni testè svolte dal collega relatore sulle modifiche apportate dalla Camera. Si tratta di modifiche tutte molto positive e in modo particolare desidero ricordare quella dell'articolo 13, relativa alla possibilità di concedere la detenzione domiciliare alla donna madre fino all'età di tre anni della prole, grazie alla quale potrà essere eliminata la piaga degli asili nido nelle carceri, fatto che costituiva veramente una piaga in quanto è qualcosa di disumano.

Purtroppo, però, c'è stata quella correzione della Camera, la soppressione dell'articolo 30 che ha determinato da parte della Commissione una lunga fatica per pervenire a questa soluzione di compromesso, a questa nuova formulazione, che comunque arricchisce i benefici per i detenuti.

A nome del mio Gruppo, ho votato a favore in Commissione e voto a favore in quest'Aula — e questo valga come dichiarazione di voto — proprio per sottolineare una difformità di atteggiamento rispetto al Gruppo corrispondente della Sinistra indipendente della Camera.

Desidero fare un'ultima considerazione prima di passare ad una illustrazione molto rapida degli ordini del giorno. Credo che l'approvazione di questa legge e la sua entrata in vigore modificheranno abbastanza a fondo il mondo penitenziario, ma soprattutto creeranno le premesse perchè non si ricorra più nel nostro paese all'indulto. In questa legge, con un articolo che ha formato oggetto di contrasto per il termine *a quo* della sua applicazione, è previsto un condono permanente per tutti condizionato alla regolare condotta. Questa è la strada maestra da percorrere, mettendo da parte la strada, eccezionale e sempre suscettibile di polemiche, dell'indulto.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, signor Presidente, sono molto chiari. Il primo parte dalla consapevolezza che c'è un lavoro molto profondo da svolgere sull'opinione pubblica perchè accresca la compren-

sione delle misure favorevoli ai detenuti recate da questo disegno di legge, come conformi al dettato costituzionale e come pienamente rispondenti ad una civiltà democratica, progredita e avanzata quale quella che vogliamo costruire sempre di più nel nostro paese. Si chiede quindi al Governo di provvedere a divulgare con la massima pubblicità e frequenza, mese per mese se possibile, magari anche attraverso la radiotelevisione di Stato (è di Stato, qualche funzione deve pur svolgerla, anche se poi appartiene a gruppi del parastato) i dati relativi a questa prospettiva, che la gente non conosce, dei detenuti che escono senza scorta, liberi, in permesso, per lavoro all'esterno, in semilibertà e tornano nell'ora e alla data stabilita regolarmente in carcere: di ciò non si è mai data notizia in questi ultimi anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario del 1975, mentre si dà notizia di quei casi particolari, eccezionali di reati commessi durante il permesso, la semilibertà, oppure di mancati ritorni.

Quest'ordine del giorno è diretto appunto a promuovere nella coscienza pubblica collettiva tale informazione, ma è diretto anche a creare un filtro, una possibile difesa dai ritorni all'indietro che si verificarono tra il 1975 e il 1977, in modo particolare per quanto riguarda il regime dei permessi: da un regime largo, quale quello della legge originaria, si passò ad un regime molto ristretto con una leggina del 1977 di fronte al cosiddetto «allarme sociale». Successivamente un'inchiesta del Consiglio superiore della magistratura mise in evidenza che i casi di mancato ritorno o di reati commessi durante i permessi (per averli concessi alcuni magistrati di sorveglianza furono sottoposti a procedimento disciplinare) non superavano quelle percentuali del 3 o 3,5 per cento che erano considerate fisiologiche in altri paesi che avevano applicato già da decenni questo istituto del permesso.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, è evidentissimo e si illustra da sé. Questa legge, che porta la magistratura di sorveglianza al rango di tribunale autonomo, dà agli uffici di sorveglianza un carico di lavoro nuovo molto gravoso. La modifica

all'articolo 30 aggrava ulteriormente tale carico, costringendo gli uffici di sorveglianza a rivedere tutte le posizioni pregresse dei detenuti. La revisione sollecita degli organici e dei relativi uffici diventa pertanto una necessità imprescindibile ed urgente per l'attuazione concreta e sollecita di questa legge. Penso alle attese dei detenuti e concludo, signor Presidente, sottolineando per il Ministro, per i rappresentanti del Governo e per i colleghi una disparità di comportamenti da parte dei magistrati di sorveglianza che andando per le carceri ho potuto rilevare: disparità di trattamenti nella sollecitudine con cui si dà corso alle domande di liberazione anticipata, di permesso o altro, o nei ritardi a volte di anni che vengono evidentemente a deludere ingiustamente e illegittimamente le attese dei detenuti.

Mi auguro che la Camera dei deputati, responsabilmente, prima dell'inizio della sessione di bilancio, e cioè nei primissimi giorni della prossima settimana, possa varare definitivamente questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri senatori, voglio ringraziare il senatore Gozzini per le espressioni rivolte alla Presidenza, ma voglio invitarlo, nella mia qualità di lettore del suo ordine del giorno n. 11 a verificare se la dizione usata per impegnare il Governo: «a divulgare con la massima pubblicità e con periodica frequenza i dati relativi ai detenuti che escono dal carcere senza scorta per lavoro all'esterno, permessi, semilibertà e regolarmente vi fanno ritorno» non debba essere precisata nel senso di un riferimento specifico ai dati statistici. Questa precisazione dovrebbe essere fatta affinché non venga ad alcuno l'impressione che si debbano pubblicizzare il nome, il cognome o la residenza dei detenuti. Suscitare questa impressione genererebbe seri guai anche per i detenuti.

Ho voluto avvertirla subito, senatore Gozzini, per consentirle di inserire questa precisazione nel suo ordine del giorno.

GOZZINI. Senza dubbio si è trattato di una mia omissione. Avevo presupposto che i

dati relativi ai detenuti fossero da considerare statistici, ma poichè non bisogna mai presumere la comprensione da parte di chi legge, la ringrazio molto per la sua precisazione.

PRESIDENTE. È stata proprio la conoscenza della sua esperienza letteraria e linguistica che mi ha indotto a richiederle questa precisazione.

Resta pertanto inteso che l'ordine del giorno n. 1 è modificato nel senso di aggiungere, alla quart'ultima riga, dopo la parola «dati», la parola «statistici».

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, eravamo per la verità convinti che, attesa l'unanimità dei consensi espressa da tutte le rappresentanze politiche in questo ramo del Parlamento in un clima di apprezzabile e appassionata collaborazione tra maggioranza e minoranza, il testo legislativo traente origine da due disegni di legge parlamentari, uno di iniziativa del Gruppo della Sinistra indipendente e l'altro presentato dal Gruppo del Movimento sociale italiano, contenente modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, sarebbe stato licenziato dalla Camera dei deputati senza alcuna innovazione. In tal senso nutrivamo certezza anche per l'innegabile urgenza del varo definitivo del provvedimento, in considerazione della preoccupante situazione carceraria e particolarmente dello stato di disagio dei detenuti negli istituti penitenziari macroscopicamente sovraffollati. Così non è stato.

Alcune modificazioni, seppure assai contenute quantitativamente, sono state adottate, sicchè si è resa necessaria la restituzione del provvedimento al Senato della Repubblica per parziale riesame e conseguenti determinazioni. Come abbiamo avuto l'onore di sottolineare in sede di prima lettura, il predetto provvedimento, ribadendo ed attuando il principio che il diritto penitenziario è parte del diritto penale, onde è conferente la giurisdizionalizzazione della fase dell'esecuzione

penale, in atto progressivamente attuata e *in itinere*, è teso a rendere la pena giusta ed umana al fine ultimo della redenzione morale e civile del condannato. «Esso è uno degli strumenti legislativi» — così ha rilevato il procuratore generale della Cassazione Carlo Maria Pratis nella relazione sull'amministrazione della giustizia letta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1986 — «volti a meglio disciplinare il capitolo dell'esecuzione della pena e della situazione carceraria in generale». È uno strumento legislativo: questo è l'autorevole giudizio espresso dal relatore, senatore Marcello Gallo, che muove dal doppio intento di assicurare, accanto alla pena detentiva, una gamma di soluzioni alternative che rappresentano l'adattamento, l'aggiustamento della sanzione alla personalità del reo e al tempo stesso l'intento di assicurare alla pena criminale la flessibilità costituzionalmente voluta.

La Camera dei deputati ha in pieno condiviso la filosofia e i fini del provvedimento *de quo* e ha quasi totalmente accolto le norme enucleate nel testo legislativo trasmesso ad essa dal Senato della Repubblica. Le poche modificazioni sono per lo più di carattere formale o esplicativo.

In tale modo vanno qualificate quelle adottate all'articolo 1 del disegno di legge, laddove, dopo l'elencazione per migliore evidenziazione di determinati soggetti che possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare — lettere *a*) e *b*) — si aggiungono i condannati, internati ed imputati che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

Sempre nello stesso articolo 1 opportuna è la previsione per la quale, ove l'amministrazione penitenziaria disponga in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, il provvedimento provvisorio decade *ipso facto ipsoque jure* nel caso in cui tali pareri non siano acquisiti nel termine di giorni dieci.

Certamente formale è la modifica adottata all'articolo 4, atteso che la competenza in tema di colloqui, corrispondenza ed informazione è rispettivamente del magistrato di sorveglianza e delle altre autorità giudiziarie.

rie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Sicchè, richiamata espressamente tale norma, costituisce ridondanza e ripetizione specificare ancora una volta gli organi competenti.

Concordiamo pienamente sull'estensione della detenzione domiciliare anche in favore della madre di prole inferiore ai tre anni con lei convivente (articolo 13 del disegno di legge).

Correzione di errore materiale rappresenta la modificazione dell'articolo 28, considerato che la disposizione sostituita è stata esattamente riportata dall'altro ramo del Parlamento con la dicitura «terzo comma dell'articolo 176 del codice penale».

L'unica norma che è stata depennata *in toto* dalla Camera dei deputati è quella di natura transitoria contenuta all'articolo 30 del testo legislativo licenziato dal Senato della Repubblica nella seduta del 5 giugno 1986. Lei, onorevole ministro Rognoni, alla chiusura dei lavori della Commissione giustizia ieri ci ha ricordato che la disposizione, che ai sensi dell'articolo 18 del disegno di legge al nostro parziale riesame ha elevato a titolo di liberazione anticipata la detrazione da 20 a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, ha natura incentivante, perchè fa riferimento al comportamento tenuto in carcere dal condannato ai fini della partecipazione all'opera di rieducazione e al suo più efficace reinserimento nella società.

La misura predetta, ha sottolineato il senatore Gozzini nell'intervento pronunciato in quest'Aula il 4 giugno scorso, comporta altresì un contributo all'ordine, alla disciplina e alla partecipazione alla vita all'interno del carcere. Tutte le parti politiche in Senato, attesi i fini incentivanti e con effetto *ex nunc* e per il futuro, promananti dall'istituto della liberazione anticipata e ritenuto che, per la concessione di tale beneficio, va considerato il comportamento del condannato, che potrebbe non essere stato acclarato nel corso di tempi lontani, concordemente, e senza eccezione alcuna, hanno ritenuto di adottare la norma transitoria *ex* articolo 30, con la quale la detrazione della pena applicabile nella misura di 45 giorni è stata stabilita a partire

da ciascun semestre di pena precedente a quello in corso di espiazione all'atto dell'entrata in vigore della legge che siamo chiamati a riesaminare parzialmente.

Qualche rilievo, invero, è stato mosso, in particolare da chi sta pronunciando questo nuovo e breve intervento, in ordine alla quantificazione semestrale della detrazione della pena da espiaire, ritenuto che, se occorre prestare particolare attenzione e benevolenza a chi dia prova di partecipazione all'opera di rieducazione e se bisogna agevolargli il più efficace reinserimento nella società, e tuttavia da considerare che *est modus in rebus*, e cioè che, tenuto conto degli affidamenti in prova al servizio sociale, della semi-libertà, della remissione del debito e della detenzione domiciliare, con il beneficio di una liberazione anticipata dilatata in termini assai rilevanti può porsi nel nulla o ridurre a mera parvenza di espiazione la sanzione detentiva, annullandone quasi la efficacia in senso preventivo e in senso repressivo.

Anche il presidente, senatore Vassalli, nella seduta del 5 giugno 1986 ha manifestato alcune perplessità, rilevando che è stato compiuto un salto atto a suscitare eventuali discussioni. Dai venti giorni per semestre di possibile scomputo di pena siamo passati ai 45 giorni e, dunque, ad una possibilità massima di scomputo di pena di tre mesi ogni anno, pari alla riduzione di un quarto della pena da espiaire.

Egli ha altresì evidenziato che, a seguito dell'approvazione di un emendamento *ad hoc*, venivano evitate interpretazioni arbitrarie ed eccessive.

La Camera dei deputati, sopprimendo l'articolo 30 e richiamandosi a criteri di equità tra tutti i cittadini e ad un temuto vizio di illegittimità costituzionale, ha voluto estendere la detrazione della pena a tutti i tempi pregressi di avvenuta espiazione. La decisione adottata, se pure possa trovare conforto in generiche considerazioni di assunta parità di trattamento, può anche essere condivisa in linea astratta, ma merita le dovute attenuazioni, perchè, specialmente se si considerino i provvedimenti di clemenza *in itinere* di prossima attuazione, essa potrebbe tradursi in una elargizione eccessivamente munifica i

cui presupposti, ancorati a comportamenti pregressi o, peggio, notevolmente pregressi, sarebbero in moltissimi casi non facilmente accertabili.

Questa Commissione giustizia, dopo un travagliato e tormentato esame, è pervenuta ad una soluzione di compromesso, stabilendo che la detrazione di pena nella misura di 45 giorni si applica anche ai semestri di pena scontata successivamente alla data del 31 agosto 1981, nonché al semestre in corso a quella data.

Al fine di contribuire al più rapido varo dell'attesissima legge, è consigliabile accettare tale soluzione, anche se sia da temere la sussistenza di motivi di disparità di trattamento tra cittadini e quindi di illegittimità costituzionale.

La mia parte politica ha già espresso la sua adesione *ad adiuvandum* in Commissione e ribadisce il proprio consenso anche questa sera perchè convinta che non sono più dilazionabili le necessarie ed irrinunciabili modifiche alla vigente legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Osiamo sperare di non sbagliare, crediamo tuttavia che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, per quanto di ragione, della norma di cui al reintrodotta articolo 30 possa consentire alla mia parte politica di reclamare responsabilmente, così come anticipatamente si chiede fin d'ora ed ora per allora, l'attenuante specifica del beneficio della liberazione dal concorso in responsabilità per carenza di *animus nocendi*, per avere noi tempestivamente denunciato l'errore di base che ha dato origine alla divergenza di decisioni nei due rami del Parlamento, l'errore, cioè di elevare smisuratamente a 90 giorni per ciascun anno la detrazione della pena ai fini della liberazione anticipata. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cataldo. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi ero iscritto a parlare sull'argomento, nei termini regolamentari, fermamente deciso a sostenere vigo-

rosamente la delibera dell'altro ramo del Parlamento, allorchè pareva che la Commissione giustizia del Senato, della quale non faccio parte, avrebbe approvato, sia pure a maggioranza, la riproposizione del testo varato a suo tempo dal Senato. Dico subito che se così fosse avvenuto avrei propugnato energicamente il testo approvato dalla Camera dei deputati. Questo non è accaduto perchè l'attenzione e la saggezza dei colleghi della Commissione giustizia, Vassalli, Gallo e tutti gli altri, hanno proposto l'attuale testo dell'articolo 29-bis, che rappresenta certamente non l'*optimum* ma una corretta mediazione tra le opposte tesi. Sono stato pensoso, signor Presidente, se rinunciare a parlare oppure no, ma ho ritenuto di dover intervenire ugualmente, se pur brevemente, per una serie di ragioni, una di merito e due, se mi consente, signor Presidente, «fuori sacco».

La prima per cogliere l'occasione di salutare molto affettuosamente l'amico Virginio Rognoni, Guardasigilli appena entrato, augurandogli, in questo periodo in cui il lavoro non manca alla giustizia — per la verità non è mai mancato, ma in questo momento in modo particolare — buon lavoro, con molto affetto e con molta volontà di collaborare.

PRESIDENTE. Quindi in questa giornata cadono due grandi ricorrenze: i 90 anni del senatore Pertini e i 15 giorni del Ministro della giustizia!

DE CATALDO. Credo che anche questa sia una ricorrenza, signor Presidente...

PRESIDENTE. È importante e mi associo agli auguri.

DE CATALDO. ...anche perchè credo che il ministro Rognoni sia fine politico ed attento, eccezionale giurista e che quindi possa ricoprire con estremo garbo, rigore e capacità il mandato che gli è stato affidato.

Il secondo spunto «fuori sacco», signor Presidente — se mi consente — è dato dalla conferma di una mia antica convinzione — stavo per dire propensione, ma in realtà è convinzione — della prevalenza del sistema bicamerale su quello unicamerale, corretto o

scorretto che dir si voglia, e la dimostrazione, credo venga data proprio dal riesame di questo disegno di legge in cui, agli errori puramente materiali — è stato ricordato l'articolo 28 — si aggiungono gli errori più pregnanti rappresentati, ad esempio, dall'articolo 30. Quindi, non bisogna liquidare molto superficialmente e leggermente, e lo dico ai fautori dell'unicamerale, questo sistema che credo rappresenti una garanzia veramente fondamentale per la puntualità del lavoro legislativo e la correttezza delle decisioni del Parlamento, che è composto da due Camere.

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, la ringrazio di questa adesione ad un principio da me condiviso e ripeto in questa occasione che sfido tutti i riformatori a trovare nei due rami del Parlamento la maggioranza dei due terzi necessaria per evitare *referendum* su legge di revisione Costituzionale tendente ad abolire una delle due Camere.

DE CATALDO. Signor Presidente, lei è coraggioso, non certamente audace, e di conseguenza sfida i Gruppi politici ed i singoli parlamentari. Io so benissimo quale sia la sua ferma convinzione in questa materia, ma non ho ritenuto di far riferimento a lei perchè dopo due celebrazioni in questa sede non ho voluto aggiungere la terza.

PRESIDENTE. Comunque, la ringrazio, senatore De Cataldo.

DE CATALDO. Entriamo ora rapidamente nel merito di questo disegno di legge, signor Presidente, per dire che finalmente la Commissione — perchè non ne ho sentito parlare in Aula — ed anche i Gruppi hanno fugato quelle obiezioni che non avevano ragione di essere e che erano profondamente infondate, soprattutto le due obiezioni principali che venivano mosse all'articolo 30 — perchè di questo dobbiamo parlare, signor Presidente, in quanto gli altri punti ormai non ci interessano più — la prima, che ci potevamo trovare o ci trovavamo di fronte ad un indulto surrettizio, con l'approvazione della norma al nostro esame; la seconda, che vi sarebbe un'equazione di valore — e questo è un termine abbastanza fumoso — tra la libera-

zione anticipata e la liberazione condizionale di cui all'articolo 176. Nulla di tutto questo, perchè mi pare che sia stata fatta giustizia di queste due obiezioni che erano certamente ed assolutamente infondate. L'articolo 29-*bis*, così come presentato dalla Commissione giustizia, si colloca, e questa è la cosa importante che va sottolineata, nella scia delle iniziative legislative, ma anche scientifiche e giurisprudenziali nel nostro paese, perchè il problema penitenziario, il problema dei detenuti e delle carceri, venga risolto in un modo più pregnante e consono alle esigenze della società del 2000: questa è la verità. Perciò ha un senso tutta la legislazione in materia degli ultimi 10 anni: l'affidamento in prova, la semilibertà e, di conseguenza, bisogna apprezzare molto questo disegno di legge che, sotto questo aspetto, rappresenta un passo avanti nel riconoscimento della funzione della pena prevista e voluta dalla nostra Costituzione.

È davvero importante, caro amico e collega Gallo, che l'ergastolano senta la possibilità di reinserirsi attivamente nella società, solo che dia prova di partecipazione all'opera di rieducazione! Questa è una grande affermazione, la più importante, e non deve essere falsata — questa è la mia unica preoccupazione, senatore Gallo — da quell'inserimento nell'articolo 29-*bis*, là dove è scritto: «risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione», il che è diverso da quanto contenuto nell'articolo 18 che, al posto delle parole «risulti provata» recita «ha dato prova». È diverso, ed io temo fortemente...

GALLO, *relatore*. C'è sempre una distinzione tra chi giudica e l'effetto del giudizio. Il vescovo Berkeley già 200 anni fa circa aveva formulato alcune osservazioni fondamentali al riguardo.

DE CATALDO. Faccio però osservare che la discrezionalità affidata al tribunale di sorveglianza è sempre preoccupante.

Non voglio citare brocardi, come ha fatto il carissimo collega Filetti, ma, evidentemente, *tot capita, tot sententiae*, donde la prova richiesta da un tribunale può essere diversa

— e nella pratica lo è — da quella richiesta da un altro, con tutte le conseguenze che discendono da questa disparità di trattamento. Tuttavia è fondamentale, nel senso dell'affermazione di un principio di civiltà giuridica quale quello ricordato, l'affermazione che il condannato debba partecipare all'opera di rieducazione. Il solo dubbio che devo esprimere al mio amico Gallo e al carissimo presidente Vassalli riguarda la costituzionalità della norma in relazione all'articolo 2 del codice penale.

Ovviamente non entro nel merito perché non vorrei fare opera di guastatore dopo essermi ripromesso di non farla, ma si tratta di un'obiezione che sottopongo all'attenzione dei miei illustri e cortesi interlocutori.

Signor Presidente, sono entusiasta degli ordini del giorno: un laico, rispetto a noi chierici della procedura, è riuscito a scrivere quello che noi probabilmente non avremmo mai scritto, perché o lo avremmo dato per scontato o non ci avremmo pensato o, probabilmente, lo avremmo dato per irrealizzabile. Ringrazio il senatore Gozzini di questi ordini del giorno che voterò entusiasticamente.

Signor Presidente, credo di essermi contenuto nei limiti che mi ero imposti. La ringrazio per la cortesia e mi auguro, per il provvedimento, l'iter più breve possibile, sperando altresì che in un domani il più vicino possibile l'evoluzione della nostra società porti alla soppressione di quella data dell'agosto 1981 e che si possa pensare anche a quelli che, anche prima di tale data, possono aspirare convenientemente al beneficio che la legge prevede. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* **GALLO, relatore.** Signor Presidente, innanzitutto tengo a ringraziare i colleghi che sono intervenuti con tanta sapienza e con tanta cortesia approfondendo quelli che sono i punti essenziali del provvedimento, così come risulta modificato dall'intervento della Camera dei deputati. È inutile dire che concordo pienamente con quanto sui vantaggi e

sui pregi del bicameralismo ha detto il collega De Cataldo. Probabilmente per la mia educazione forense, giuridica e giudiziaria io sono sempre più proclive a ritenere che quattro occhi vedono meglio di due, sei occhi meglio di quattro. Però non vorrei triplicare le Camere.

Piuttosto, mi voglio soffermare brevissimamente soltanto su due punti che sono stati trattati con una certa convergenza sia dal senatore Filetti che dal senatore De Cataldo. Il primo è quello di una ombra di illegittimità costituzionale che potrebbe aleggiare intorno all'articolo 29-bis, che era il vecchio articolo 30 del testo approvato dal Senato, che è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Direi veramente che questa ombra di illegittimità costituzionale non può dirsi giustificata. L'amico senatore Filetti faceva soprattutto riferimento a questo riguardo alla misura della detrazione della pena, che viene disposta con il provvedimento attualmente al nostro esame, ma non è certo la misura che può determinare una qualunque lesione della regola di uguaglianza, perché a questa stregua noi dovremmo rimettere in discussione tutta la meccanica, ovviamente, delle amnistie, degli indulti, eccetera, che peraltro costituiscono degli istituti non soltanto costituzionalmente rilevanti, ma espressamente disciplinati dalla Carta costituzionale.

Il collega De Cataldo fa riferimento all'articolo 2 del codice penale e tale riferimento si riannoda all'articolo 25 della Costituzione, che dispone il principio della irretroattività della legge punitiva. Ecco, signor Presidente, onorevoli colleghi, la grossa questione se l'articolo 2 del codice penale, nella misura in cui dispone la retroattività della legge più favorevole, sia o no norma costituzionalizzata viene risolta dalla stragrande maggioranza della giurisprudenza, anche della Corte costituzionale, oltre che della giurisprudenza ordinaria e della dottrina, in senso contrario. Si ritiene che l'articolo 25 ponga puramente e semplicemente un limite alla possibilità di punire o di punire di più in virtù di una legge che non era in vigore al momento del fatto commesso, ma non che imponga, bensì che lasci soltanto una facoltà alla possibilità di applicare retroattivamente una legge più favorevole. E noi applichiamo retroattiva-

mente una legge più favorevole e la applichiamo secondo alcuni moduli, che sono proprio quelli segnati dall'articolo 2, che nel caso di variante soltanto più favorevole e — lo ho già detto nel mio precedente intervento — quando non si arrivi alla *abolitio criminis*, pone il limite della cosa giudicata. Non potendosi parlare di cosa giudicata per quelle che sono le decisioni che precedentemente al 31 agosto 1981 hanno attribuito la detrazione dei 20 giorni e non potendosi parlare per questi provvedimenti di passaggio in cosa giudicata e soprattutto di sentenza — si come si esprime l'articolo 2 del codice penale — noi poniamo un limite temporale, che ha una sua *ratio* e una sua piena giustificazione. Non avrei quindi di queste preoccupazioni e non mi sentirei di dover porre le mani avanti, quasi a dire «l'avevamo detto», perchè non credo che su questa norma si abbiano a pronunciare giudizi che ne pongano in discussione la legittimità costituzionale.

Per tutto il resto concordo con quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Giustamente il senatore De Cataldo ha parlato di una mediazione. Vorrei però che un punto fosse ripreso. Noi non abbiamo inteso in Commissione giustizia legiferare sotto la spada di Damocle di una necessità. Abbiamo inteso legiferare anche arrivando al contemperamento di principi tutti ugualmente validi e da rispettarsi nell'ambito del nostro sistema giuridico. Non pertanto è una norma che rappresenti il minor male possibile quella che ci accingiamo — spero — a licenziare questa sera in questo ramo del Parlamento: è una norma che recupera una serie di valori, da quello della personalità e della responsabilità penale che segue il condannato o l'internato in tutto il suo farsi nel corso degli anni, a quello della difficoltà ad ammettere delle soluzioni che verrebbero a sconvolgere certi ordinamenti interni.

Per quanto riguarda i due ordini del giorno, signor Presidente, concordo pienamente — se mi è consentito esprimermi in questo senso — con la sua raccomandazione secondo cui il primo di essi, relativo alla divulgazione con la massima pubblicità e con periodica frequenza, si riferisca ai dati statistici e

numerici, perchè altrimenti sarebbe una violazione della *privacy*. In questo senso esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, nel merito sono il primo a consentire, ma dal punto di vista della tecnica mi sembra che esso involga anche delicati problemi di revisione dell'ordinamento giudiziario. Intendiamoci, Gozzini ha perfettamente ragione: non riguarda puramente e semplicemente l'ordine giudiziario, perchè è coinvolto anche tutto il personale che coadiuva l'ordine giudiziario nell'espletamento delle sue funzioni, ma certo in prima linea ci sono i giudici.

Stando così le cose, mi permetto di rivolgere all'amico senatore Gozzini la preghiera di accontentarsi che il suo ordine del giorno n. 2 venga accolto come raccomandazione dal Governo.

PRESIDENTE. Probabilmente, senatore Gallo, anzichè parlare di «uffici» bisognerebbe parlare di «strutture». In questo modo si va a comprendere anche l'aspetto non puramente giudiziario.

GOZZINI. Modifico il testo dell'ordine del giorno n. 2, nel senso di sostituire le parole «gli organici dei relativi uffici» con le altre «gli organici delle relative strutture».

* GALLO, *relatore*. Concordo perfettamente con questa modifica del testo, e ringrazio il signor Presidente anche a nome del collega Gozzini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

* ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la riforma dell'ordinamento penitenziario ha fatto un altro passo avanti, uno degli ultimi, prima — io credo — della sua approvazione definitiva. Il percorso è stato più articolato e complesso del previsto in quest'ultima fase, ma anche in questa fase è stato compiuto un lavoro serio — come qui è stato ricordato — informato sempre alla scelta di non trascura-

re alcuna istanza che potesse arricchire, in un quadro equilibrato, le ragioni, la filosofia del provvedimento.

La premura credo sia stata ben risposta, se consideriamo la discussione impegnativa e a tratti anche difficile che ha caratterizzato questa ultima fatica parlamentare.

La riforma nel suo complesso ha un contenuto di indubbio pregio, che è riconosciuto da tutte le parti. Essa merita di essere iscritta tra i momenti più rilevanti di quel processo che genericamente è chiamato uscita dall'emergenza e che con meno enfasi forse possiamo definire di recupero di un equilibrio maggiore tra la garanzia dei diritti individuali e la tutela della sicurezza collettiva.

L'iter di questo provvedimento, come è stato già ricordato, viene da lontano, da una proposta del senatore Gozzini (e mi associo al ringraziamento e all'apprezzamento espressi dal relatore) e da una proposta del Movimento sociale italiano. Queste proposte via via sono state arricchite anche dal contributo del Governo e del mio predecessore, onorevole Martinazzoli. Alla luce dei risultati e degli inconvenienti di dieci anni di applicazione della riforma del '75, è parso necessario mettere a fuoco meglio significato e spazi dei diversi istituti che regolano la vita in carcere. Probabilmente non vi era nulla da inventare, ma bisognava informare ad una fiducia nuova il lungo elenco di opportunità di recupero e di risocializzazione: i permessi, l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, il lavoro all'esterno e la detenzione domiciliare.

Il criterio con cui si è aggiornata la normativa è stato quello di considerare la privazione della libertà di per se stessa come pena, togliendo alla vita dietro le sbarre afflizioni aggiuntive che non hanno motivo d'essere. La riforma, questa riforma; non ha l'ambizione di dire una parola conclusiva sulla sperimentazione e l'adeguamento della condizione carceraria alle nuove esigenze. Ci muoviamo in un terreno dove è necessario conciliare due esigenze, entrambe legittime e sempre ricorrenti: la personalità del detenuto e il suo itinerario di rieducazione da promuovere, assecondare e difendere ed il bisogno di sicurezza della gente. Voglio riferirmi

alla gente che vive onestamente e crede di essere tutelata dalle minacce della criminalità grande e piccola.

In questa riforma abbiamo così tenuto presente la concezione della pena detentiva carceraria come la regola, una regola rispetto alla quale possono, anzi debbono ammettersi, alla luce del principio costituzionale della pena rieducativa, eventuali eccezioni ed aperture motivate da particolari situazioni di condotta del condannato giudicate in termini positivi. È ovvio che questa riforma non può esaurirsi soltanto sul piano delle modifiche legislative, ma deve inquadrarsi in una cornice più generale di rinnovamento dei meccanismi della giustizia penale. Di questo siamo tutti consapevoli. A questo scopo è importante proseguire nell'impegno per rendere i processi più snelli e veloci, per ipotesi ulteriori di alternative al carcere, per far funzionare bene i meccanismi entrati in vigore di recente, e per tutti basti l'esempio del rito direttissimo. Questi procedimenti riducono il numero dei passaggi brevi o brevissimi e sempre dolenti negli istituti carcerari.

Il Governo che si era dichiarato contrario, pur con rispetto, alla Camera sulla soppressione dell'articolo 30, cioè sulla non retroattività del beneficio, nel dibattito svoltosi qui in Commissione al Senato ha fatto ogni sforzo per cercare il componimento delle varie posizioni sul problema dell'articolo 30 e della delicata materia che vi è coinvolta, soprattutto dopo il pronunciamento della Camera. È stata trovata, come ha ricordato il senatore Gallo, una soluzione con il concorso di tutti. Il Governo trova equilibrata e giusta questa soluzione e mi rallegro che la trovi giusta, o quanto meno accettabile, il senatore De Cataldo che si era accinto a parlare contro il provvedimento in esame. Ringrazio il senatore De Cataldo anche per altre cose che mi riguardano e che egli ha avuto l'azzardo di dire.

Su questo articolo 30 soppresso dalla Camera e soprattutto sulla soluzione di compromesso trovata si è già intrattenuto con precisione e con perspicacia il senatore Gallo e quindi non ritorno sul punto. Voglio soltanto ringraziarlo per il lavoro intelligente che

ha svolto, così come voglio ringraziare il presidente Vassalli per la pazienza costante ed intelligente con cui ha stimolato il lavoro della Commissione. Mi auguro perciò che il provvedimento, tanto atteso dalla popolazione carceraria e probabilmente non solo da questa, possa avere quel consenso di schieramento che in prima lettura lo stesso provvedimento ha avuto. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Signor Ministro, vuole precisare la sua posizione nei confronti degli ordini del giorno?

ROGNONI, ministro di grazia e giustizia. Sono favorevole all'ordine del giorno n. 1 ed anche al secondo, che il Governo è disposto ad accogliere come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Gozzini, insiste per la votazione degli ordini del giorno da lei presentati?

GOZZINI. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 2, stante che il Governo lo ha accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **RICCI.** Vorrei esprimere, signor Presidente, il voto favorevole e l'adesione piena del Gruppo comunista ad entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Gozzini, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati che ha emendato gli articoli 1, 4, 13 e 28 e soppresso l'articolo 30:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. (*Regime di sorveglianza particolare*). — 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.

3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.

4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua cono-

scenza alla amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza ».

È approvato.

Art. 4.

1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto ».

È approvato.

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal precedente articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 47-ter. (Detenzione domiciliare). —

1. La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto possono essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:

1) donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente;

2) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

3) persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;

4) persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.

3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47.

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel comma 1.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca ».

È approvato.

Art. 28.

1. Il terzo comma dell'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena ».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29-bis, proposto dalla Commissione, volto a sostituire l'articolo 30 del testo approvato dal Senato, del quale la Camera dei deputati ha deliberato la soppressione:

Art. 29-bis.

1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 18 della presente legge, si applica con provvedimento del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 31 agosto 1981 nonchè al semestre in corso a quella data, nella misura di 45 giorni, o in quella integrativa di 25 giorni nei casi in cui sono state già concesse le detrazioni di pena secondo le norme preesistenti, semprechè attualmente e con riferimento ai semestri suddetti risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati nell'articolo 94 del regolamento di esecuzione della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, io ho chiesto di parlare sull'articolo 29-bis, perchè, in definitiva, come del resto è emerso dal dibattito svoltosi anche fino a questo momento e dalla relazione del senatore Gallo, questo punto della legge rappresenta il centro della discussione per cui il Senato è chiamato oggi a pronunciarsi e ha rappresentato anche un certo punto di travaglio attraverso il quale la questione relativa all'ambito di operatività delle detrazioni di pena è passata, sia alla Camera che qui al Senato, in terza lettura.

Ora, è proprio su questo punto che io vorrei esprimere la posizione del nostro Gruppo, e pertanto ho chiesto la parola esclusivamente a questo riguardo. Per esprimerla compiutamente, io credo che sia necessario, con la brevità che è il caso di osservare, fare riferimento a quelli che sono i significati di fondo della legge che noi stiamo esaminando, una legge che tende al recupero dei condannati, come è stato ripetutamente detto; e, del resto, questa è stata la bussola che ha guidato tutta l'elaborazione che è stata compiuta nella Commissione giustizia e poi nell'Aula del Senato nel primo esame di questo provvedimento legislativo.

Una legge che, appunto perchè tende al recupero, è ispirata ad un principio che io credo sia profondamente da condividere: dare fiducia cioè all'uomo e alla sua capacità di cambiare nel tempo, lo stesso principio che anima l'articolo 27 della Costituzione della Repubblica.

È da questi principi che sono derivate le scelte che già, in qualche modo, erano presenti nella legge di riforma del 1975, ma che qui sono state rese infinitamente più incisive e che riguardano: la pena, resa flessibile soprattutto attraverso le detrazioni — a volte si chiamano «sconti» — di pena per i positivi comportamenti; la comunicazione del mondo penitenziario col mondo esterno, che si realizza in vari modi, ma soprattutto attraverso i permessi premio e attraverso il lavoro all'esterno del carcere; il principio del rispetto dei diritti dell'individuo nell'interno del car-

cere, di cui i due momenti significativi sono l'abolizione delle detrazioni sulle retribuzioni dei detenuti e il diritto ad essere giurisdizionalmente giudicati in relazione ai provvedimenti che li riguardano, cioè la giurisdizionalizzazione piena di tutti i provvedimenti che riguardano appunto la vita penitenziaria e i problemi dei detenuti.

Io credo quindi che si siano manifestati questi principi anche attraverso la nuova incisività delle misure alternative alla espiazione della pena in carcere, l'ampliamento dell'affidamento in prova, della semilibertà, l'introduzione della nuova misura alternativa della detenzione domiciliare.

Quindi ci troviamo di fronte ad una legge che rappresenta una innovazione profonda di uno dei cardini fondamentali del sistema penale: lo affermava il Ministro, ricordando anche che questo è soltanto uno dei cardini — perchè ce ne sono altri su cui occorre intervenire rapidamente, come quello del processo e direi anche come quello relativo al ventaglio sanzionatorio che oggi è antiquato e inadeguato alla società in cui viviamo —. Comunque, dicevo, un intervento importante ed innovatore su uno dei cardini fondamentali del sistema penale. Un'intervento che riguarda appunto il penitenziario, ma riguarda anche la pena, che ovviamente del carcere è l'antecedente logico e che sposta l'asse della nostra concezione penale; basta riferirsi a quelle norme che sono contenute nella legge che rendono revocabile la professionalità e l'abitudine nel reato, le relative dichiarazioni, ed a quella norma che elimina completamente ogni presunzione di pericolosità dal nostro sistema penale. Qui c'è veramente il fulcro di un cambiamento profondo dell'asse del sistema penale.

Credo che per tali ragioni di fondo, che sono giuridiche, culturali, sociali, sia necessario che questo provvedimento diventi legge dello Stato al più presto, anche per le attese che intorno ad esso, proprio in forza dei suoi contenuti profondamente innovatori, si sono create e si sono determinate. Vi è quindi bisogno, e del resto ciò è stato invocato anche da altri colleghi, di una rapida approvazione. La Camera dei deputati — e da questa premessa passiamo in modo conse-

quenziale allo specifico argomento del contenuto dell'articolo 29-bis — ha soppresso l'articolo 30 del testo del Senato. Non so se in questa materia, in proposito ho qualche dubbio, si possa parlare di retroattività limitata, di retroattività piena e via dicendo. Da un punto di vista strettamente giuridico probabilmente la disquisizione sarebbe interessante, forse non siamo in presenza di una legge retroattiva dato che la pena viene considerata, come del resto è, un tutto unico, ma soltanto di definizione dell'ambito di applicazione della legge. Il problema è comunque quello di vedere se alla porzione di pena che è stata scontata antecedentemente all'entrata in vigore della legge si possa applicare questa nuova detrazione di pena, che viene elevata dai 20 ai 45 giorni, o se vi debba essere un limite.

Ora io ritengo che la scelta della Camera dei deputati abbia, con tutto il sistema, che espressamente ho voluto richiamare, dei motivi ispiratori di questo disegno di legge, una sua intima e profonda coerenza. E questa coerenza intanto deriva dalla accettazione e dalla valorizzazione del principio dell'applicazione sempre a favore del condannato, dell'imputato, del colpito da una determinata legge, della norma più favorevole. Un principio che appartiene ai principi fondamentali della nostra legislazione — vi è persino da discutere se sia o meno un principio costituzionalizzato — per cui in relazione ad una applicazione limitata, si voglia questa norma considerare passibile o meno di retroattività, proprio per le disparità che si creano in relazione all'applicazione della norma più favorevole, potrebbe in qualche modo aprirsi un problema di costituzionalità.

Ma al di là di questo problema, che del resto ha rappresentato un indirizzo che ha guidato la Camera dei deputati nella sua scelta, io credo che ve ne sia un altro, quello relativo ad un trattamento omogeneo, eguale nei confronti di tutti quanti i detenuti che si trovano ancora in espiazione di pena. E perchè mai una legge più favorevole non dovrebbe favorire anche coloro che scontano una pena da più tempo, ma soltanto quelli che la sconteranno in futuro? Si creerebbe

evidentemente, anche in relazione a pene uguali, solo che l'espiazione ne sia iniziata prima o dopo, una condizione di disparità di trattamento in presenza di una norma la quale dovrebbe, invece, avere piena applicazione.

Credo quindi che vi sia un'intima coerenza nella scelta che è stata fatta dalla Camera dei deputati. Sono tuttavia nate, ne dobbiamo prendere atto, contrarietà e perplessità che non hanno reso possibile fino a questo momento il varo di questa legge nel testo che dalla Camera deputati è stato approvato. Siamo qui a rivolgere ancora una volta un invito ai colleghi a valutare se non possano determinarsi le condizioni perchè il disegno di legge sia varato nel testo proposto dalla Camera — del resto tutte le altre modifiche sono state approvate dalla Commissione — perchè in questo caso la giornata di oggi potrebbe essere la giornata di approvazione della legge penitenziaria anzichè quella di un sia pur breve rinvio all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione.

Dico questo perchè a me pare che le preoccupazioni che sono nate siano preoccupazioni eccessive, se non addirittura destituite di un fondamento reale, perchè effettivamente la cifra stessa che il Ministro ha fornito nella Commissione giustizia, secondo la quale vi sarebbe una differenza di 1.000 detenuti in più che uscirebbero in un certo arco di tempo (alcuni mesi) in applicazione di una norma che si applicasse all'intera durata pregressa della pena rispetto, invece, a quella che si applicherebbe soltanto a far data dall'entrata in vigore o immediatamente prima dell'entrata in vigore di questa legge, non ci sembra assolutamente una cifra che possa preoccupare; prima di tutto, perchè questa uscita dal carcere riguarderebbe persone che per il loro comportamento hanno dimostrato di essere capaci di recuperarsi ed hanno avuto un buon comportamento in carcere; in secondo luogo, perchè questa cifra ci sembra di gran lunga inferiore a quella molto maggiore conseguente all'applicazione di un indulto di due anni che riguarderebbe invece, in modo indiscriminato, sia coloro che si sono comportati bene, sia coloro che si sono comportati male, creando, questo sì, delle

situazioni di sperequazione e di ingiustizia che sono connesse con la stessa natura del provvedimento di indulto.

Ed allora, una strada più giusta — e del resto è stato detto anche da altri colleghi, e cito ad esempio il collega Gozzini — sarebbe quella di andare veramente verso quegli sconti di pena basati sul comportamento delle persone, sulla accettazione, valutazione e valorizzazione del recupero delle persone che garantiscono certamente di più, anche rispetto al comportamento futuro, in libertà, piuttosto che un indulto indiscriminato che, se per esempio venisse ridotto ad un anno dai due anni attuali, consentirebbe di equilibrare largamente il numero dei detenuti che uscirebbero rispetto a quelli che invece dovrebbero restare in carcere. Credo quindi che una riflessione in questo momento debba ancora essere fatta, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, nella considerazione se non sia il caso di addivenire a questa scelta.

Ma se questo non fosse possibile — e sto per concludere — mi si consentano brevissime osservazioni in ordine all'articolo presentato dalla Commissione, anche se — ripeto — vorrei che questo mio appello restasse fermo, e lo ribadisco a nome del Gruppo comunista. Se comunque questo non fosse possibile, non possiamo che valutare l'articolo presentato dalla Commissione, salvo i rilievi che ho fatto, in modo positivo.

In ordine ad esso — è stato ricordato dal relatore in Commissione — così come annuncerò fra poco in Aula, noi dichiareremo la nostra astensione, perchè tale articolo indubbiamente rappresenta un andare incontro, quanto meno, salvo i rilievi che ho formulato, a quello che è stato l'orientamento della Camera dei deputati, anche se lascia aperta una buona parte delle questioni, anzi forse delle più scottanti fra quelle che ho sollevato. La norma contiene poi una precisazione di grande rilievo, cioè che gli sconti di pena ai periodi pregressi si applicano sia nel caso in cui lo giustifichi il buon comportamento, senza che vi siano stati provvedimenti precedenti, sia nella misura integrativa dei 25 giorni, laddove vi siano stati precedenti provvedimenti di applicazione delle riduzio-

ni di pena di 20 giorni contemplati, appunto, dalla legge n. 354 del 1975. Si rischiava infatti un'interpretazione che, a fronte di provvedimenti definitivi e irrevocabili di applicazione dei 20 giorni di beneficio, non consentisse più l'applicazione dell'integrazione dei 25 giorni, proprio perchè la legge più favorevole non rende comunque tangibile il giudicato intervenuto. E quantunque questo giudicato intervenga attraverso un'ordinanza, essendo questa inappellabile e irrevocabile, riguardando il merito, buona parte della dottrina ritiene che possa essere tranquillamente assimilata ad una sentenza.

Questa precisazione contenuta nell'emendamento deve essere valorizzata in modo positivo e rappresenta certamente un miglioramento. Restano solo gli elementi critici che ho evidenziato e credo che il bilanciamento di tutte le considerazioni che ho svolto debba indurre responsabilmente il nostro Gruppo ad astenersi dal voto anche in quest'Aula, come già in sede di Commissione giustizia.

Questo mio intervento anticipa, in qualche modo, una dichiarazione finale sull'intero disegno di legge, recuperando — sia pure con estrema concisione — quelli che sono i positivi valori, alla formulazione dei quali, signor Ministro, il Gruppo comunista ha dato un contributo di notevole importanza, perchè la costruzione di questa legge è stata anche frutto del nostro impegno e della nostra opera. Mi auguro che si creino le condizioni perchè questa legge diventi oggi, o comunque in brevissimo tempo, legge fondamentale — perchè tale sarà — della Repubblica italiana. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano darà voto favorevole all'articolo 29-bis proposto dalla Commissione.

Mi sia consentita una breve illustrazione delle ragioni che ci inducono a dare il voto

favorevole. Quando è ritornato dalla Camera dei deputati il testo con la soppressione dell'articolo 30, la nostra reazione è stata decisamente negativa: la volontà del Senato era stata quella (ed era stata chiaramente espressa dalla norma dell'articolo 30) di dare al premio per la buona condotta, per la partecipazione all'opera di rieducazione da parte del condannato, al nuovo premio di 45 giorni, il carattere di incentivo. Ciò era significativamente indicato nella norma dell'articolo 30, ove si era specificato, perchè non esistessero dubbi sul periodo di applicabilità, che la detrazione di pena doveva essere riferita esclusivamente al semestre di pena precedente a quello in corso di espiazione alla data d'entrata in vigore della presente legge, e ai semestri successivi e futuri.

Con la soppressione dell'articolo 30 la Camera introduceva invece un criterio di automatismo, di applicazione a tutti i semestri di pena già scontata dal condannato. In Commissione giustizia abbiamo ricevuto dal Ministro di grazia e giustizia questo dato: nel semestre successivo all'entrata in vigore della legge i detenuti che avrebbero goduto di questo beneficio automatico sarebbero stati circa 1.200, rispetto ai 200 che invece sarebbero usciti senza il beneficio automatico. Ma questa cifra, che non desta preoccupazione per il senatore Ricci, si riferiva ovviamente esclusivamente al primo semestre, non tenendo conto dei semestri successivi per i quali non abbiamo avuto alcun dato che evidentemente sarebbe stato ben più impressionante. La prima nostra reazione negativa, signor Presidente, era poi anche giustificata dal fatto che in questo periodo si somma un cumulo di provvedimenti tendenti a ridurre il tempo di carcerazione. Non mi riferisco agli indulti che si sono già avuti in passato e che hanno diminuito sostanziosamente la pena, ma mi riferisco all'indulto *in itinere* e soprattutto a quel disegno di legge che è già stato approvato dal Senato ed ora è all'esame della Camera e che riguarda i dissociati, ove per i delitti cosiddetti di sangue abbiamo attribuito uno sconto di pena pari a un quarto e per gli altri reati uno sconto di pena pari alla metà. La nostra reazione — come dicevo — è stata quindi del tutto nega-

tiva, ma in noi è sopravvenuta poi, e l'abbiamo tenuta presente, la preoccupazione che si potesse creare con il puro e semplice ripristino del testo già votato dal Senato un conflitto con la Camera dei deputati, conflitto che avrebbe potuto a lungo ritardare l'entrata in vigore di questo provvedimento legislativo così atteso e così sentito anche da noi. A questo punto è stata proposta la soluzione contenuta nell'articolo 29-bis, che a me sembra — come ha già detto l'onorevole Ministro — particolarmente equilibrata e da accettare. E sembra particolarmente equilibrata in relazione al fatto che si pone quel termine del 31 agosto 1981, che fa riferimento al precedente provvedimento di indulto e, grazie alla precisazione, che è stato pure opportuno introdurre nell'emendamento, secondo la quale la misura dei 45 giorni — questa era una interpretazione possibile — non si aggiungeva ai 20 giorni che erano già stati concessi in quanto, qualora ci fosse già stata una concessione di 20 giorni, a questi doveva aggiungersi esclusivamente la differenza di 25 giorni. Ma, soprattutto, il punto che ci soddisfa è quello che il beneficio è legato al fatto che attualmente e con riferimento ai semestri suddetti, e cioè quello decorrente dal 31 agosto 1981 e quello in corso al 31 agosto 1981 e successivi, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attuata secondo i criteri indicati dall'articolo 94 del Regolamento di esecuzione della legge del luglio 1975. Questo significa che l'incentivo è dato a coloro che già hanno dato prova continuamente, durante questi cinque anni e mezzo, di partecipazione all'opera di rieducazione. E quindi ritorniamo a quel carattere di premio e di incentivo che si voleva dare al nuovo ordinamento penitenziario, anche alla luce delle riforme che in tale ordinamento sono state introdotte.

In conclusione, signor Presidente, annunciando il voto favorevole a questo articolo, ritengo di anticipare anche la dichiarazione di voto finale ed auspicio che la Camera dei deputati non ritardi ulteriormente l'entrata in vigore di questo provvedimento, approvando il testo così come licenziato da questo ramo del Parlamento. Siamo di fronte ad un provvedimento nel quale noi, signor Presi-

dente, ci riconosciamo come cittadini che desiderano una giusta ed anche severa difesa della società contro le devianze dalle regole di convivenza che essa si è data e che tuttavia sono intimamente convinti che l'ordinamento carcerario debba essere improntato ad umanità e non solo ad equità e che debba soprattutto promuovere attivamente l'opera di rieducazione e di reinserimento del reo nella società, secondo quelle indicazioni che ci sono solennemente date dalla nostra Costituzione. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intenda intervenire a seguito delle osservazioni del senatore Ricci.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, devo dire che ho apprezzato l'intervento del senatore Ricci per quanto concerne il suo riferimento alla situazione generale, ma mi sembra che la soluzione, non di compromesso, ma di composizione di esigenze che apparentemente possono sembrare antitetiche, raggiunte con l'articolo 29-bis, che si propone a questa Assemblea, non sia criticabile nè sotto il punto di vista contenutistico nè sotto il punto di vista formale della legittimità costituzionale. Rimane naturalmente un dato di fondo su cui concordo pienamente con l'amico senatore Ricci, che tanto si è adoperato per questa legge assieme al sottosegretario Cioce, al sottosegretario Bausi, con la partecipazione del Ministro guardasigilli del tempo, onorevole Martinazzoli e del Guardasigilli attuale, che ha partecipato in modo estremamente presente ed efficace alle nostre discussioni. Il punto è questo: nessuno si sogna di considerare questa legge un punto di arrivo. È una stazione di passaggio, è un qualcosa che mira a quel processo attraverso il quale l'enunciazione di una pena retributiva perchè proporzionale, ma che deve tendere alla rieducazione del colpevole, cessi di essere un enunciato sul bianco frontone della Repubblica e diventi invece una realtà viva ed operante nel nostro ordinamento positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 29-bis.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 30 e 31 non devono essere posti ai voti in quanto identici, rispettivamente, agli articoli 31 e 32 del testo già approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

Immagino che il senatore Ricci abbia già anticipato la sua dichiarazione di voto. Intende ancora prendere la parola?

RICCI. Sì, signor Presidente.

Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Onorevole Presidente, le motivazioni del nostro voto sono già state espresse. Vogliamo soltanto ribadire il nostro voto favorevole all'approvazione della legge.

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli Sottosegretari per la giustizia, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista sul testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, eccezion fatta — come abbiamo visto attraverso la votazione — per quanto riguarda l'articolo 29-bis, proposto dalla Commissione giustizia, sul quale abbiamo espresso voto favorevole in dissenso con la decisione della Camera di sopprimere l'articolo 30.

È molto difficile, sia pure con le sommarie considerazioni che si convengono ad una dichiarazione di voto, prendere la parola dopo che — come è accaduto tante altre volte — un relatore come il senatore Gallo, insigne giurista oltrechè valentissimo parlamentare, ha così chiaramente enunciato i termini della questione che ci giunge dall'altro ramo del Parlamento e dopo che l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha integrato quella relazione nella sua replica, come del resto ha fatto in repliche successive lo stesso senatore Gallo.

Dispiace anche a noi che questo testo, attraverso il nostro voto, debba tornare alla

Camera dei deputati. Condividiamo, da questo punto di vista, pienamente le osservazioni del senatore Gozzini, anche per essere stati partecipi per tanto tempo del grande sforzo che la Commissione giustizia del Senato ha dedicato a questa riforma così importante.

La Commissione giustizia della Camera dei deputati, procedendo in sede legislativa, si è segnalata per una quantità di contributi estremamente positivi: anzitutto ha mostrato una grande sollecitudine nell'esame (basta guardare le date, per riconoscere tale fatto, che grandemente apprezziamo); il dominio, collegato a questa sollecitudine, proprio di quella Commissione, della complessa materia, nella quale la Commissione stessa ha introdotto puntuali innovazioni che hanno trovato il nostro generale consenso sia in Commissione che in Aula; la comprensione per le nostre attività, perchè sono pochissime le modifiche — come si è testè visto attraverso la lettura dei singoli articoli — che la Camera dei deputati ha apportato al testo che le perveniva dal Senato; la grande umanità, perchè si è ricordata nell'articolo 13, al punto 1), della situazione di quelle madri con prole di età inferiore a tre anni per le quali ha istituito la detenzione domiciliare, andando al di là delle proposte del Senato ed incontrando, come abbiamo testè sentito, la piena approvazione ed il pieno consenso del Senato stesso.

Vi è infine la prova di uno scrupolo — mi riferisco sempre all'altro ramo del Parlamento — su una quantità di problemi anche minori: intendo ad esempio riferirmi alla caducazione del regime di sorveglianza particolare prevista espressamente nell'articolo 1, come alle modifiche apportate al punto 7 dell'articolo 13. Vi è anche qualche volta uno scrupolo di severità attraverso l'obbligo, al posto della facoltà proposta dal Senato, di revoca della detenzione domiciliare. Vi è infine un grandissimo scrupolo verso quell'ansia di liberazione che tormenta tutti coloro che sono sottoposti a regime carcerario e di cui sono espressione anche tutti i messaggi che in questi giorni sono pervenuti al Senato da una infinità di detenuti.

Ci troviamo perciò pienamente d'accordo,

come si è visto attraverso l'espressione del voto, sulle modifiche che la Camera ha introdotto. Tra queste, senza ritornare sui punti che ho già toccato, vorrei sottolineare la grande importanza della lettera c) dell'articolo 1 che la Camera dei deputati ha ritenuto di dover introdurre, sottoponendo a regime di sorveglianza particolare chi nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione degli altri detenuti nei propri confronti. Questa è una delle piaghe notoriamente più gravi della vita carceraria odierna: basta pensare alle attività mafiose, ma non solo a quelle, anche a tutti i collegamenti della grande criminalità organizzata. L'introduzione della lettera c) all'articolo 1 rappresenta una integrazione veramente preziosa rispetto al testo che il Senato aveva predisposto.

Rimane però vivo il problema, su cui si è manifestato il dissenso, tra l'atteggiamento adottato dalla Camera — pare con un solo voto di maggioranza — e quello del Senato sull'unico tema controverso che è stato appunto oggetto degli interventi testè svoltisi, il tema che prende il nome dall'articolo 29-bis, cioè dall'articolo proposto dalla Commissione. Sull'ombra di incostituzionalità gravante su questa norma ha già parlato il senatore Gallo e non voglio tornarvi sopra in sede di dichiarazione di voto.

Quanto all'auspicio espresso dal senatore De Cataldo — bellissimo e nobile auspicio — che si possa andare un giorno al di là di quel traguardo del 31 agosto 1981 e quanto alle osservazioni che ha fatto il senatore Ricci a sostegno dell'astensione dal voto annunciata su questo punto dal suo Gruppo parlamentare, devo dire che le esigenze che confliggono in questo campo e che ci hanno portato a questa soluzione, che indubbiamente è di compromesso, sono tante. Certamente si può privilegiare la libertà del detenuto. Ho riferito sull'«Avanti!» di domenica scorsa su una esperienza recentemente fatta in Olanda. Gli olandesi affermano che se vi è più di un detenuto per cella uno dei due viene messo fuori. Come fanno a metterlo fuori? Il giudice o il pubblico ministero trovano il modo di metterlo fuori perchè non è possibile che vi sia più di un detenuto per cella. Soltanto in casi eccezionali è consentito arrivare a due detenuti per ogni cella.

PRESIDENTE. Immagino quante domande avanzeranno i detenuti per essere messi in due in una stessa cella!

VASSALLI. Certamente non saranno poche.

RICCI. Le carceri diventano un'industria alberghiera o un'industria edilizia.

VASSALLI. Naturalmente gli olandesi accompagnano questo sistema anche con la costruzione di nuovi stabilimenti penitenziari; ma intanto si privilegia la libertà! A questo sistema si accompagna però anche una diffusa preoccupazione per il notevole aumento di reati; sembra peraltro che in quel fortunato paese — fortunato anche sotto questo aspetto — aumentino prevalentemente e soltanto i reati contro il patrimonio. Esiste comunque anche un senso di insoddisfazione per questo sistema che tende appunto a privilegiare queste esigenze di dignità umana e di libertà.

Da noi si sono sentite voci anche in senso molto diverso. Sappiamo quali sono le reazioni di determinati strati della pubblica opinione; sappiamo quali sono le preoccupazioni, delle quali ha testè parlato il senatore Covi, che ogni giorno sentiamo, qualche volta infondate e esagerate, circa quella che sembra la larghezza di taluni provvedimenti parlamentari nei confronti di una situazione carceraria, che viceversa è pesantissima e qualche volta ingiusta. Però noi dobbiamo tenere conto delle une esigenze e delle altre. In questa grande legge penitenziaria — perchè è una grande riforma, con la quale noi abbiamo portato in fondo alla possibilità di ridurre l'anno a nove mesi per i detenuti di buona condotta o che — come dice la legge — diano prova di partecipazione all'opera di rieducazione — dobbiamo anche tenere conto delle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico che sono pure affiorate.

È in questo spirito che è nata quella tormentata soluzione di compromesso, che non voleva arrivare assolutamente a respingere puramente e semplicemente la richiesta che ci proveniva dalla Camera di una retroattività illimitata della nuova legge più favorevole e che invece suggerisce i due cardini fonda-

mentali, rappresentati appunto dall'articolo 29-bis, cioè da un lato l'estensione del beneficio dal semestre, a cui ci eravamo contenuti nell'articolo 30 del nostro precedente disegno di legge, fino ad oltre cinque anni, cioè alla data del 31 agosto 1981, che è la data dalla quale è operativo l'ultimo indulto concesso nella Repubblica italiana; e dall'altro lato la individualizzazione del trattamento, il giudizio individualizzato, il giudizio sulla attualità della partecipazione a questa opera di rieducazione, che è un principio perfettamente conforme non solo alla legge del 1975, che fu la prima ad introdurre questo istituto della liberazione anticipata per scomputi di pena, ma anche allo spirito di questa riforma penitenziaria, che si è appunto tradotta nella legge che ci torna dalla Camera dei deputati e che noi molto a malincuore siamo costretti a rimandare ad essa, sia pure limitatamente ad una sola norma transitoria.

Ci auguriamo che l'altro ramo del Parlamento voglia rendersi conto di queste nostre ragioni, del profondo rispetto che ci ha animato nei confronti della sua opera sollecita, utile, preziosa e umana, accolta in tutti gli altri punti in cui modifiche vengono proposte, e che si possa consentire a questa riforma, che è veramente importante e la cui approvazione è la cosa più importante di tutte, di raggiungere la *Gazzetta Ufficiale*, di diventare legge dello Stato, piegandoci a quelle considerazioni alle quali, sotto vari profili, si sono piegati molti di noi, a cominciare da coloro che partivano dal concetto che si sarebbe dovuto ripristinare puramente e semplicemente il testo del Senato.

Ci auguriamo appunto che l'altro ramo del Parlamento si renda conto anche di queste nostre ragioni e che questa sia l'ultima volta in cui il Senato debba occuparsi di questa riforma così importante e così attesa. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vassalli non solo per il suo intervento così limpido ed umano e «bicamerale», se mi è consentito dirlo in senso appropriato, ma anche per l'opera che, come presidente della Commissione insieme a tutti i colleghi di ogni

parte della Commissione stessa, ha svolto nel periodo che doveva essere di vacanza, a dimostrazione dell'impegno e dell'attenzione con la quale le due Camere hanno seguito questo provvedimento, nell'auspicio più volte ripetuto da ogni parte qui oggi che si possa veramente porre fine alle varie valutazioni e arrivare a fare di questa legge una base veramente importante nel nostro rivesto ordinamento penitenziario.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, dovrei sentirmi imbarazzato, perchè prendo la parola dopo così illustri docenti e illustri operatori del diritto. Però dico subito che non provo imbarazzo, perchè svolgerò soltanto delle brevi considerazioni che appartengono a tutto il Gruppo della Democrazia cristiana, il quale voterà a favore del disegno di legge.

Non riprenderò molti dei temi che sono stati illustrati in questa sede e che mi trovano convinto fautore, così come non riprenderò il tema del bicameralismo già toccato o non riprenderò i temi della riforma penitenziaria.

Io parlerò soltanto dei motivi per i quali il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore di questa legge, toccando solo i punti che sono all'attenzione di questa Assemblea, senza ripetere cose già dette in un vivace dibattito che già si è avuto nel giugno del 1986.

La convinta adesione, manifestata all'atto della sua approvazione presso questo ramo del Parlamento, nella seduta del giugno scorso, era d'altra parte la naturale conclusione dell'impegno di tutto il Gruppo della Democrazia cristiana in Commissione giustizia ed in quest'Aula, rivolto all'approvazione di un testo che facesse definire la legge una «buona legge»; dell'impegno, dicevo, di tutto il Gruppo della Democrazia cristiana e (lo si consenta anche a me), in particolare, del relatore, senatore Gallo, del quale tutti quanti hanno ricordato la scienza, cioè la dottrina, e del quale io voglio ricordare la

saggezza, doti, queste, che mette a disposizione della Commissione in ogni circostanza.

L'altro ramo del Parlamento, così come è stato ricordato da più parti, ha apportato al testo da noi approvato alcune modificazioni, delle quali una sola (essendo le altre solo formali o razionalizzatrici) modifica l'impianto della legge che è finalizzata ad incentivare il recupero del condannato; recupero che la Costituzione repubblicana affida, come compito e scopo, a tutto il sistema sanzionatorio. Ma proprio perchè così finalizzata, la legge non poteva prevedere un'applicazione indeterminatamente retroattiva della detrazione di pena prevista dall'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, così come modificata dall'articolo 18 della legge al nostro esame, detrazione di pena che passa da 20 a 45 giorni per semestre e che rientra nella sfera dei diritti del condannato in quanto, con la nuova formulazione dell'articolo 54, il giudice di sorveglianza, in presenza di alcune condizioni, non «può», come succedeva prima, ma «deve» concedere il beneficio: in sostanza, non è una facoltà del giudice concedere una detrazione di pena, ma è un obbligo dello stesso, condizionato solo alla sussistenza dell'opera di partecipazione del condannato al processo di rieducazione.

Sembrava inoltre non giusto concedere a tutti, e non solo a coloro che già avevano ottenuto — imperante la vecchia legge — una detrazione di pena, senza dare la possibilità materiale di conoscere i motivi della omessa richiesta di beneficio da parte del condannato, omessa richiesta che poteva si trovare spiegazione nella inerzia o nella ignoranza — diciamo pure — della legge, ma che poteva anche trovare spiegazione nella certezza di una sua denegazione.

Quindi, era necessaria una valutazione per verificare il grado di recupero del condannato o il grado di impegno da quest'ultimo posto al suo processo di rieducazione.

Certo, non va nemmeno sottaciuto, così come è stato brillantemente detto, che il recupero di alcuni valori non era stato considerato nella prima formulazione della legge, valori che trovano la loro sintesi nella necessità di garantire comunque e a tutti, anche a quelli colpevoli di sola inerzia — o anche di

ignoranza della legge, alcuni benefici condizionati all'obiettivo del recupero sociale.

Di questi problemi si è fatto carico il Gruppo della Democrazia cristiana nella Commissione giustizia, ed è stato predisposto, con la collaborazione attiva di tutti i Gruppi politici, un emendamento che (come giustamente ha detto il relatore, senatore Gallo, con la perizia e l'eloquenza che gli sono proprie) non costituisce solo una soluzione compromissoria, perchè l'emendamento recupera tutte le preoccupazioni, e non solo quella di fare presto, poichè se ci fosse stata solo questa preoccupazione noi veramente avremmo ridotto il nostro dibattito a delle considerazioni di scarsa valenza. Vi erano preoccupazioni, dicevo, non solo di non creare disparità, come è stato detto, ma anche di non prescindere dalla valutazione del comportamento del beneficiario, perchè anche l'articolo 18 di questa legge, correttamente, costituzionalmente, prevede che il condannato deve collaborare alla sua opera di rieducazione e che senza questa collaborazione non vi possono essere sconti di pena: lo prevedeva l'articolo 54, lo prevede l'articolo 18, lo prevede l'articolo 94 del regolamento. Perciò mentre da un lato si limita la retroattività e si concede il beneficio della detrazione di pena anche ai semestri di pena scontati successivamente alla data del 31 agosto 1981, dall'altro lato si prescrive che nell'applicazione del beneficio il giudice dovrà tenere conto dell'opera di partecipazione del condannato al processo di rieducazione, valutando non solo il suo comportamento attuale ma anche quello tenuto nei semestri precedenti, risalendo fino alla citata data del 31 agosto 1981, che è quella dell'ultimo procedimento di amnistia e di indulto, per i motivi che sono stati qui illustrati.

Occorre tenere conto, inoltre, come dicevo prima, che il comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della riduzione della pena non deve essere solo un comportamento passivo, di mancanza di merito, ma deve rispondere allo spirito ed ai criteri indicati nell'articolo 94 del regolamento di esecuzione della legge sull'ordinamento penitenziario, il quale richiede la valutazione dell'impegno dimostrato in relazio-

ne alle opportunità offerte al condannato nel corso del trattamento, dell'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari, della qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari. Quindi comportamento attivo del condannato per la sua rieducazione, che esclude ogni estensione automatica del beneficio della diminuzione di pena.

L'aver superato alcune preoccupazioni, come ho già detto, l'aver recuperato alcuni valori messi in luce dall'altro ramo del Parlamento, rendono valida ed accettabile la proposta che la Commissione giustizia ha elaborato e che la Commissione stessa sottopone al vaglio dell'Assemblea nella convinzione che la legge rimane una buona legge.

Per questi motivi, con la stessa convinzione manifestata durante tutti i lavori della Commissione, fin dall'inizio, il Gruppo della Democrazia cristiana, mio tramite, esprime parere favorevole al disegno di legge. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo richiamare l'attenzione sull'opportunità di integrare l'ordine del giorno già previsto per la seduta di martedì 30 settembre.

Ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, propongo che l'ordine del giorno di tale seduta sia integrato con l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge su Firenze capitale europea (n. 1945), già previsto dal calendario dei lavori.

Ciò è necessario al fine di non andare oltre certi termini per interventi che il Governo deve compiere in conseguenza dell'approvazione del predetto disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Per ragioni di connessione con il suddetto provvedimento, sarà altresì iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1795 di identico contenuto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo repubblicano sono state apportate le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente: il senatore Spadolini già sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Ferrara Salute, è sostituito dal senatore Gualtieri;

4^a Commissione permanente: il senatore Pinto Biagio cessa di appartenervi. Il senatore Agnelli entra a farne parte ed è sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Ferrara Salute;

12^a Commissione permanente: il senatore Agnelli cessa di appartenervi e, conseguentemente, il senatore Rossi cessa di sostituirlo, quale membro del Governo, nella Commissione stessa; il senatore Pinto Biagio entra a farne parte.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

«Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica» (1953) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bassanini ed altri*) (*Approvato dalla 5^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a e della 10^a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Sul disegno di legge: PETRARÀ ed altri. — «Norme per l'installazione di impianti tecnici» (1385) — già assegnato in sede referente alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione — è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

**Disegni di legge,
annunzio di presentazione**

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SCEVAROLLI, BUFFONI e NOCI. — «Inclusione di alcuni tribunali tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica» (1960)

**Disegni di legge,
presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri) il senatore Taviani ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Atto Unico Europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con Atto finale e dichiarazioni ad esso allegate» (1751).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

GIANOTTI, FELICETTI, BAIARDI, MARGHERI, URBANI, POLLIDORO, PETRARÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

quali siano i termini reali dell'accordo che ha portato la Lafico, istituzione finanzia-

ria dello Stato libico, a cedere all'Ifil una partecipazione azionaria della FIAT pari al 15 per cento dell'intero capitale;

se il Governo italiano sia stato preavvertito dell'operazione — nel rispetto naturalmente delle ovvie garanzie di riservatezza — che è di grandissima rilevanza sia dal punto di vista finanziario che da quello delle relazioni internazionali;

come si giudichi l'operazione che colloca una quota significativa di capitale FIAT sul mercato europeo, in considerazione anche delle possibili iniziative di trasferimento di mezzi finanziari all'estero da parte di operatori italiani.

(3-01472)

ROSSANDA, IMBRIACO, LIPPI, RANALLI. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente.* — Considerato:

che si sta aprendo in questi giorni la caccia e che in questa stagione arrivano in Italia grandi numeri di uccelli appartenenti a specie migratorie che nidificano nelle zone umide e della tundra dell'Europa centrale colpite dalle conseguenze dell'incidente di Chernobyl;

che il WWF ha segnalato che vi sono state morie di uccelli nelle zone colpite;

che in Norvegia e Finlandia è stato vietato il consumo di carne di renna per la sua contaminazione radioattiva;

che in Svezia sono in corso analisi su uccelli nidificanti, con reperti di individui fortemente contaminati,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti siano stati presi per valutare e minimizzare il rischio derivante dalla cattura e dal consumo di volatili migratori contaminati.

(3-01473)

ARGAN, CHIARANTE, BERLINGUER, CANNETTI, MASCAGNI, NESPOLO, PUPPI, ULIANICH, VALENZA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se corrisponda a verità quanto esposto nell'articolo di Antonio Cederna, pubblicato a pagina 17 del quotidiano «la Repubblica» di giovedì 25 settembre 1986, e cioè che i soprintendenti Mario De Cunzio (Salerno-Avellino) e Margherita Asso (Venezia) sa-

rebbero stati trasferiti dalle loro sedi o sarebbero in procinto di esserlo;

se, come detto nell'articolo del Cederna, il trasferimento dei due funzionari abbia carattere o intento punitivo, anche se non dichiarato, in rapporto alle reazioni di personalità locali o di gruppi privati che hanno contrastato la linea di condotta rigorosa ed esemplare dei due funzionari a tutela del patrimonio e dei valori culturali di interesse collettivo.

(3-01474)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

NERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati presi dal Ministero in ordine alla istanza ad esso presentata in data 7 luglio 1986 tramite l'ufficio regionale dalla RAIBL, società mineraria del Predil, miniera di Salafossa:

a) di riconoscimento dello stato di ristrutturazione e riconversione, di cui all'articolo 2, comma quinto, lettera a), della legge n. 675 del 1977, degli impianti della miniera di Salafossa o della riconversione per l'utilizzo destinato ad iniziative economiche che privilegino l'occupazione;

b) d'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per il primo periodo previsto dalla legge, cioè dal 31 luglio 1986 al 31 gennaio 1987, e per le eventuali successive proroghe di esso a favore di 73 dipendenti sospesi a zero ore settimanali;

c) di applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675 del 1977, cioè dell'attribuzione a carico del fondo per la mobilità della manodopera delle quote TFR maturate durante il periodo di CIG straordinaria e del contributo addizionale previsto dall'articolo 12, punto 2), della legge n. 675 del 1977;

d) del pagamento diretto a carico dell'INPS delle prestazioni inerenti l'intervento straordinario della CIG con i connessi assegni familiari e relative maggiorazioni ove spettanti.

(4-03308)

FELICETTI, BISSO, BAIARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza della decisione che sarebbe stata assunta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di passare, per ora a Genova, dalla gestione diretta di quella agenzia generale alla gestione in appalto, concedendo l'appalto stesso a persona per la quale si ignorano i criteri di selezione;

come giudica tale decisione, che ha già provocato la legittima protesta dei lavoratori dipendenti, degli agenti di città, di tutte le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, in ordine:

a) al superamento, per decisione unilaterale dell'istituto, di un accordo sindacale sottoscritto nel marzo del 1983 che, confermando la gestione diretta delle agenzie di Roma e di Genova, impegnava le parti ad una comune opera di risanamento delle gestioni le cui perdite fino al 1982 erano da imputare a errori di conduzione e a disinteresse delle gestioni INA degli anni settanta;

b) all'affermazione di una logica per cui lo sforzo imprenditoriale ed economico sostenuto dall'istituto e l'impegno profuso dai lavoratori per il conseguito risanamento e il raggiunto equilibrio dei bilanci agenziali debbano alla fine concludersi con la concessione a privati imprenditori della gestione di agenzie di grande peso e tutto ciò in nome della pregiudiziale convinzione, smentita dai fatti (le gerenze di Roma e di Genova hanno superato il *budget* prefissato dalla direzione nel 1984 in misura del 184 e del 122 per cento, mentre una congrua quota di agenzie generali in appalto risulta largamente al di sotto), secondo cui l'appalto sarebbe garanzia di efficienza e produttività;

se non ritiene che una decisione di tanta rilevanza, che si colloca peraltro in un disegno generale più volte enunciato dal presidente dell'INA sul quale sarebbe infine necessario un pronunciamento del Governo e del Parlamento, per ragioni evidenti di opportunità, non avrebbe dovuto essere assunta da un consiglio di amministrazione in regime di *prorogatio*.

(4-03309)

VENTURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda intervenire per sollecitare, data l'exasperante lentezza con cui procedono, i lavori di costruzione da parte dell'ANAS della superstrada Fano-Grosseto e in particolare l'apertura al pubblico del tratto Calmazzo-Santo Stefano di Gaifa, già costruito; l'inizio dei lavori, già finanziati, del tratto Santo Stefano di Gaifa-Bivio Borzaga e della bretella Bivio Borzaga-Urbino (di grande interesse ed urgenza per la città di Urbino), nonché del traforo della Guinza, in corso di finanziamento e considerato dalle amministrazioni locali della zona d'interesse prioritario.

(4-03310)

ANGELONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che molte leggi vigenti fanno esplicito riferimento alle competenze e all'attività dell'ispettorato del lavoro, del quale viene sempre più richiesto un maggiore impegno funzionale in materie complesse legate all'arricchimento e alla trasformazione di norme ed istituti;

che a tale riguardo basta ricordare come la legge n. 863 del 1984, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico nuove specie di contratti di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti di solidarietà, rapporti a tempo parziale), ha notevolmente impegnato l'attività degli uffici dell'ispettorato per problematiche e divergenze interpretative derivanti dall'applicazione dei nuovi istituti giuridici;

atteso che l'impegno sempre crescente dell'ispettorato del lavoro non può non essere messo a confronto con le attuali consistenze degli organici per cui il potenziamento dei quadri ispettivo-amministrativi ed il progressivo affinamento delle capacità professionali del personale non possono essere disgiunti da una migliore organizzazione dei servizi dell'ispettorato medesimo;

rilevato che anche l'immissione in ruolo dei primi contingenti del personale *ex lege* n. 285 del 1977 (vincitori dei rispettivi concorsi), pur avendo cominciato a invertire la

tendenza negativa, che si protraeva da anni, della diminuzione numerica del personale, non ha certamente risolto il grave problema dell'adeguamento degli organici dell'ispettorato del lavoro rispetto ai compiti sempre crescenti ad esso attribuiti dalle leggi;

considerato che pure l'attuazione della legge 6 maggio 1984, n. 138, con la quale è stato immesso nei ruoli, sia pure in soprannumero, tutto il personale che ha superato gli esami di idoneità, banditi *ex lege* 29 febbraio 1980, n. 33, dovrebbe portare alla normalizzazione sotto l'aspetto giuridico ma non quantitativo della situazione del personale in servizio;

dato atto all'amministrazione di avere opportunamente intrapreso iniziative per organizzare seminari, corsi di aggiornamento e convegni in vista di un più accurato perfezionamento tecnico-funzionale dei quadri dell'ispettorato del lavoro onde adeguarli alla evoluzione tecnologica, giuridica ed economica del mondo della produzione e del lavoro;

tenuto conto che lo stesso Ministero del lavoro ha più volte posto l'accento sulla necessità di procedere a un potenziamento delle proprie strutture e in tal senso ha espressamente richiesto alla Presidenza del Consiglio l'autorizzazione ad incrementare gli organici del personale anche negli ispettorati del lavoro;

considerato infine che la struttura operativa preposta all'attività di vigilanza e di controllo, utile e indispensabile per la sicurezza dei lavoratori e per le finanze pubbliche, necessita di essere potenziata in termini di uomini e mezzi e che la stessa non solo sarà capace di autofinanziarsi ma potrà svolgere una più penetrante e vasta attività di recupero e potrà portare al raggiungimento di un sano equilibrio negli inevitabili contrasti fra le contrapposte posizioni del mondo del lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se non ritenga necessario e urgente procedere, mediante pubblici concorsi fortemente selettivi e da svolgersi con il massimo di garanzia per i concorrenti, all'adeguamento degli organici dell'ispettorato del lavoro;

2) se concordi con chi sostiene che in tal modo si realizzerebbero contestualmente i seguenti obiettivi:

a) potenziamento delle capacità operative degli ispettorati del lavoro;

b) contributo all'occupazione, specie dei giovani in possesso di titoli di studio che attestano un'alta scolarizzazione.

(4-03311)

ANGELONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che le stazioni ferroviarie di Massa Centro e di Carrara-Avenza si trovano da lungo tempo in uno stato precario certo non consono al ruolo che deve svolgere una stazione di città capoluogo di provincia;

che per rendersi conto di ciò basta dare uno sguardo all'unica squallida sala di attesa per i passeggeri e alle strutture di servizio in genere;

che nel territorio della provincia di Massa-Carrara ferma un solo rapido da e per Roma;

che tale penalizzante situazione si è ulteriormente aggravata dal momento che con l'entrata in vigore della nuova pianta organica le stazioni di Massa Centro e di Carrara-Avenza sono state declassate dall'ottava alla settima categoria;

che si dice che la determinazione della nuova pianta organica, «fortemente voluta dalle organizzazioni sindacali, è avvenuta sulla base di criteri, indici di impegno lavorativo, parametri di produttività assunti a base di tutti gli impianti della rete, tali quindi da creare una situazione di omogeneità di tutte le realtà ferroviarie»;

che alle giustificate rimostranze subito e ripetutamente manifestate nelle sedi competenti è stato risposto che «apportare delle modifiche alla titolarità delle stazioni di Massa Centro e di Carrara-Avenza significherebbe introdurre una deroga, il che provocherebbe pesantissime ripercussioni per tutti gli impianti che si trovano in situazione analoga ed a cui non sarebbe possibile opporre rifiuto, con il risultato di superare la dotazione organica complessiva stabilita per legge o creare situazioni di ingiustificato

privilegio per il compartimento di Firenze a danno di altri»;

che la risposta appare priva di senso logico non solo perchè, per esempio, sulla base dei criteri richiamati la stazione della zona industriale apuana è classificata di ottava categoria mentre quelle di Massa Centro e di Carrara-Avenza (per le quali evidentemente l'esistenza in zona di una stazione per soli merci diventa una condizione penalizzante) sono state declassate alla settima categoria, ma anche per il fatto che non si è tenuto minimamente conto che Massa è l'unico capoluogo di provincia in cui la titolarità della stazione è stata abbassata trovandosi ora a un grado inferiore rispetto a tutte le sedi similari;

che non si può accettare che in base a criteri di dubbia razionalità le stazioni ferroviarie di Massa e di Carrara abbiano la stessa titolarità di Bagni di Lucca, Fornaci di Barga, Montelupo, Piazza al Serchio, Poggibonsi, Porcari, Sieci, Signa, Sinalunga, Torre del Lago, mentre Montecatini, che non è città capoluogo di provincia, pur essendo servita da una linea ferroviaria secondaria sulla quale durante la notte non transitano treni e dove il traffico giornaliero è sicuramente inferiore a quello registrato a Massa (160 treni con oltre 60 fermate per viaggiatori), è di ottava categoria;

che alla luce di tali considerazioni si deve dedurre che qualcuno considera la provincia di Massa-Carrara non una parte a tutti gli effetti del territorio della regione Toscana, ma una «marca di frontiera» che può essere tranquillamente ignorata;

che a riprova di ciò sta la politica di emarginazione che da alcuni anni vede sempre più ignorato il territorio di Massa-Carrara nel trasporto ferroviario, sia nell'ambito regionale che in quello nazionale;

che la conferma sta nel fatto che, mentre per la stazione di Carrara-Avenza sono state soppresse diverse fermate di treni per viaggiatori, per la stazione di Massa Centro (la notizia è piuttosto recente) l'ufficio movimento compartimentale di Firenze ha deciso di ritirare dal servizio l'automotore di manovra forse al solo scopo di ridurre ulteriormente l'organico della stazione;

che il sindacato unitario Filt-CGIL, Fit-CISL e UIL-trasporti, con un comunicato delle rispettive segreterie provinciali, pubblicato sulla stampa locale in data 20 settembre 1986, ha vivamente protestato ritenendo infelici le soluzioni adottate non solo perchè non consentono recuperi complessivi di produttività ma anche perchè non tengono conto della situazione locale a cominciare dalla prossima apertura del nuovo mercato ortofrutticolo. Tali soluzioni non servono a recuperare localmente alla ferrovia quote di trasporto; anzi, invece di soddisfare esigenze come quelle del nuovo mercato ortofrutticolo, rischiano di ridurre l'offerta di trasporto;

che resta difficile condividere l'affermazione che riconoscendo alle stazioni di Massa-Carrara la titolarità di ottava categoria si creerebbero «situazioni di ingiustificato privilegio per il compartimento di Firenze a danno di altri», quando nel contiguo compartimento ligure le stazioni di Rapallo, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure (non capoluoghi di provincia) sono classificate di ottava categoria e Chiavari è stata elevata dalla settima all'ottava categoria anche se pare realizzi un incasso medio giornaliero per biglietti-viaggiatori inferiore a quelli di Massa e di Carrara;

che, in considerazione di ciò, non si può condividere l'affermazione che «avendo la pianta organica un carattere dinamico, suscettibile quindi delle variazioni degli indici o dei parametri che si dovessero verificare nel tempo per acquisizione di traffico, aumento di impegni, introduzione di tecnologie e fatti similari, non si mancherà di apportare le conseguenti variazioni qualitative all'organico delle stazioni di Massa Centro e di Carrara-Avenza»;

che infatti la titolarità delle medesime stazioni poteva (e può) essere confermata di ottava categoria perchè non mancavano (e non mancano) le motivazioni per operare in tale direzione subito, anche in deroga ai criteri cui si è fatto cenno. A tale riguardo basti considerare che le due stazioni interessano una popolazione residente di oltre 150.000 abitanti, che servono un territorio a forte vocazione turistica, nel quale è presente una sviluppata zona industriale, un terri-

torio rinomato in tutto il mondo per i suoi marmi e per la crescente importanza che di anno in anno va assumendo la fiera marmomacchine;

che disattendere tali aspettative significa giustificare e far crescere il forte malcontento del personale di servizio e della popolazione apuana, un malcontento che, a questo momento, ha trovato sfogo in una serie di interventi molto critici sulla stampa locale ma che potrebbe motivatamente manifestarsi in forme eclatanti;

tenuto conto altresì che fino a questo momento le discrete, responsabili pressioni fatte nelle varie sedi competenti non hanno trovato l'attenzione che era lecito attendersi,

l'interrogante chiede di sapere se condivide le argomentazioni sopra esposte e se ritiene opportuno e doveroso adoperarsi perchè si pervenga sollecitamente:

1) a ripristinare per le stazioni di Massa e di Carrara la titolarità di ottava categoria;

2) a rendere più funzionali e più degne di un capoluogo di provincia le strutture delle stazioni;

3) ad istituire nel territorio della provincia di Massa-Carrara una seconda fermata di treni rapidi.

(4-03312)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 30 settembre 1986

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 settembre 1986 alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei documenti:

1. Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1985 (*Doc. XIX, n. 3*).

Relazione sulla situazione economica nella Comunità (1985) e orientamenti della politica economica per il 1986 (*Doc. XIX-bis, n. 3*).

2. Relazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee, sullo stato e modalità di attuazione delle Direttive comunitarie nell'ordinamento interno italiano (*Doc. XVI, n. 8*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con Atto finale e dichiarazioni ad esso allegate (1751).

2. Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'accordo di Cartagena e i suoi Paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altra, firmato a Cartagena il 17 dicembre 1983 (1711) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984 (1713) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere, effettuato a Roma il 6 novembre 1984, concernente modifica dell'Annesso I dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949 (1724).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data (1752).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985 (1771).

7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985 (1748).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985 (1749).

9. Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 536, recante misure urgenti per la realizzazione del programma connesso alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986 (1945).

Celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986 (1795).

La seduta è tolta (*ore 19,20*).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari